

Sanzioni Svizzere quale Arma Economica nei Confronti della Russia: Analisi Giuridica, Tecnologica e Storica

“КОНТИНЕНТЫ
АЗИЯ, АФРИКА, ЕВРОПА
АВСТРАЛИЯ, АМЕРИКА, ЭТО ЗЕМЛЯ”

“CONTINENTI
ASIA, AFRICA, EUROPA
AUSTRALIA, AMERICA, QUESTA È LA TERRA”

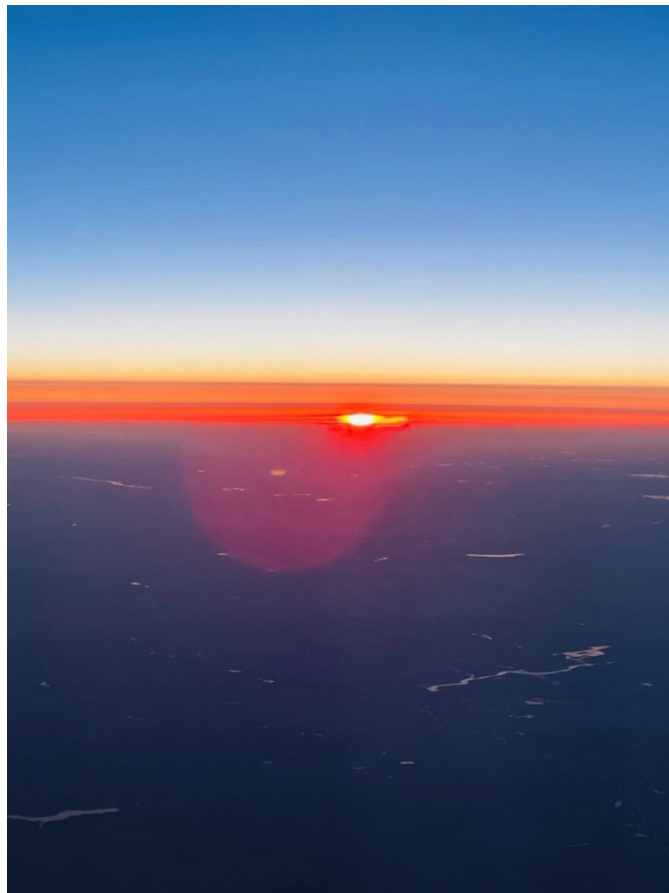
(testo tratto dal brano “Kiew Mission” dell’ album “Exit”,
Tangerine Dream, Berlino, Europa, 1981.

Questa ricerca analizza l'approccio della Svizzera alle sanzioni economiche contro la Russia, concentrandosi su tre ambiti principali. Partendo da un caso concreto relativo all'interpretazione del ruolo dei notai nel contesto della consulenza giuridica oggetto di sanzione, si passa a valutare l'impatto delle misure economiche sulla frammentazione tecnologica e informativa attraverso i fenomeni dello “Splinternet” e “SplitAI”. Infine, queste dinamiche vengono confrontate con il modello universalista dei blocchi economici proposto dal Consigliere federale Giuseppe Motta negli anni '20, nel periodo post Prima Guerra Mondiale.

La ricerca si conclude con una riflessione sulla necessità di un approccio più coerente e neutrale, capace di promuovere la pace e la stabilità in un contesto internazionale sempre più frammentato.

Questo studio si inserisce nel solco delle precedenti riflessioni sviluppate il 2 marzo 2022 (Switzerland Neutrality toward Belligerents – A System of Conflict Limitation) e il 25 aprile 2023 (Neutralità e Sanzioni - Neutrality and Sanctions).

Niccolò Salvioni, Locarno, Repubblica e Cantone del Ticino, Svizzera, il 29 dicembre 2024



Primo Maggio 2023 - alba al confine polacco - bielorusso

Sommario

1.1 Introduzione alle sanzioni svizzere

Contesto internazionale e adesione svizzera al regime sanzionatorio europeo.

1.2 Il Divieto di Consulenza Giuridica nei confronti di entità russe e il Ruolo dei Notai

- 1.2.a Normativa svizzera e sue peculiarità rispetto alle sanzioni UE
- 1.2.b Risposta del 17 maggio 2023 all'interpellanza del Consigliere agli Stati Beat Rieder in tema di "consulenza giuridica"
- 1.2.c I ricorsi contro le restrizioni europee in materia di consulenza giuridica ad entità russe avviati presso la Corte di Giustizia europea da associazioni di avvocati
- 1.2.d Decisione pregiudiziale del 5 settembre 2024 della Corte di Giustizia europea sul tema se un notaio svolge "consulenza giuridica", relativa ad un caso sottoposto da un notaio di Berlino
- 1.2.e L'assenza di informazione sul mercato notarile svizzero rispetto alla decisione interpretativa della Corte di Giustizia Europea (CGUE)
- 1.2.f Sanzioni economiche quale forma di rappresaglia collettiva?
- 1.2.g Conclusioni

2. Frammentazione digitale e tecnologica: "Splinternet" e "SplitAI"

- 2.1 Effetti delle sanzioni sulle infrastrutture tecnologiche e informative
- 2.2 Disposizioni normative internazionali atte a prevenire conflitti armati
- 2.3 Focolai di tensione e conflitti aperti internazionali in essere
- 2.4 Le difficoltà della comunità internazionale e del sistema democratico tripartito a controllare e de-escalare i conflitti in essere con i meccanismi istituzionali esistenti
- 2.5 Misure europee di escludere canali informativi russi, non recepite dalla Svizzera
- 2.6 La tendenza della tecnodemocrazia di filtrare le informazioni e il controllo e l'opinione pubblica
- 2.7 Dal controllo dell'informazione all'isolazione dei "sili" informativi mediante "Splinternet" e "splitAI"
- 2.8 Effetti delle Sanzioni sulle Infrastrutture Tecnologiche e Informative
- 2.9 Analisi dei Rischi e delle Opportunità per strutture critiche – gasdotti, cavi sottomarini, navigazione civile aerea e marina
- 2.10 Un esempio: errori di calcolo e gli incidenti aerei derivanti da una crescente polarizzazione geopolitica e dalla compartimentazione informativa
- 2.11 Chi potrebbe avere oggi quale politico o stato il potere di distendere la polarizzazione in atto?
- 2.12 Per quale motivo l'OSCE non ha voce in capitolo e viene ignorata?
- 2.13 Nel contesto della dichiarazione di Helsinki della OSCE, la decisione europea di adottare sanzioni contro la Russia è stata coerente?
- 2.14 Irrazionalità da "tifoseria geopolitica"

- 2.15 Come la compartimentazione dei blocchi in recinti, sili informativi esacerba la tendenza alla assenza di dialogo e confronto razionale
- 2.16 La biforcazione attuata dall'occidente nei confronti della Russia, è stata una decisione avveduta?
- 2.17 Proposte per una governance tecnologica globale inclusiva
- 2.18 La difficoltà di fare informazione in Svizzera in tempo di guerra
- 2.19 Conclusioni

3. Le sanzioni svizzere quale “Arma economica” e il modello universalista di Giuseppe Motta

- 3.1 Origini storiche e principi dell'universalismo sanzionatorio
- 3.2 L'articolo 16 del Patto della Società delle Nazioni (1919) e l'approccio svizzero in rapporto all'Etiopia
- 3.3 La posizione della Svizzera: dalla “Società delle Nazioni” alle “Nazioni Unite”
- 3.4 Le riserve della Svizzera relativamente al proprio status quale neutrale perpetua nei diversi gremi internazionali
- 3.5. “Dichiarazione di Neutralità Permanente della Svizzera” adottata contestualmente alla sua adesione all'ONU
- 3.6 Limiti e rischi delle sanzioni regionali attuali
- 3.7 Tentativo di traslare il pensiero di Motta relativo ai blocchi economici nel contesto odierno
- 3.8 Effetti economici e geopolitici delle sanzioni non universali
- 3.9 Per quale motivo il Consiglio federale nel 1925 non ha partecipato agli accordi di pace di Locarno?
- 3.10 L'affermazione “Il blocco gioca, non all'interno dei territori, ma da territorio a territorio” di Motta, come va interpretata? Una lettura basata sulla visione basata sulla teoria dell'Etnogenesi di Lev Gumiliëv
- 3.11 Conclusioni

4. Conseguenze geopolitiche e culturali della compartimentazione

- 4.1 Come la compartimentazione informativa favorisce il conflitto
- 4.2 Perché il singolo individuo risulta impotente?
- 4.3 Il rischio di uno scontro militare generalizzato
- 4.4 Come prevenire un'escalation globale?
- 4.5 Splinternet e splitAI nel contesto delle sanzioni e dei principi sanciti dagli accordi OSCE di Helsinki
- 4.6 Polarizzazione economica, culturale e tecnologica tra blocchi globali alla luce della teoria dell'Etnogenesi di Lev Gumiliëv
- 4.7 Conclusioni

5. Conclusioni e raccomandazioni conclusive

1.1 Introduzione alle sanzioni svizzere

Contesto internazionale e adesione svizzera al regime sanzionatorio europeo

La Svizzera ha deciso di allinearsi al regime sanzionatorio europeo contro la Russia in seguito all'aggressione dell'Ucraina nel 2022. Tale decisione si inserisce in un quadro geopolitico polarizzato, segnato da conflitti militari, economici e informativi. La base normativa di tale adesione è l'Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (OUcr) (RS-946.231.176.72, adottata il 4 marzo 2022 e periodicamente più volte aggiornata).

In precedenza, nel contesto del conflitto in Crimea, il 25 maggio 2016 il Consiglio federale aveva emanato l' *"Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell'Ucraina"* (O-Ucraina), RS 196.127.67, a sua volta basata sugli articoli 3 e 30 della *legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP)* del 18 dicembre 2015. La differenza tra le due è la seconda Ordinanza ha bloccato provvisoriamente gli averi quale sanzione politica in attesa di ulteriore decisione mentre la prima li ha pure bloccati provvisoriamente ma sulla base di ipotesi di reati penali da parte delle persone listate, che dovrebbero essere oggetto di istruzione penale nello stato richiedente: l'Ucraina. Il 9 novembre 2022 il Consiglio Federale svizzero aveva deciso, che la confisca dei beni congelati delle persone listate nell'Ordinanza del 25 maggio 2016 (inerente al blocco di valori patrimoniali nel contesto dell'Ucraina, caso Crimea) sarebbe stata decisa dal Tribunale amministrativo federale (TAF).

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-89033.html?utm_source=chatgpt.com

Questa decisione è stata presa in considerazione dei deficit strutturali della giustizia ucraina, evidenziando l'importanza di garantire un processo equo e conforme agli standard di diritto svizzero. Il ricorso al TAF permette di avere una base legale solida e trasparente per gestire le richieste di confisca, evitando che siano percepite come arbitrarie o motivate politicamente.

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/325/it>

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/322/it>

Una rappresentazione grafica allestita dal sottoscritto della complessa relazione tra sanzioni e procedimenti basati sulla Legge sugli embarghi e la LPV la si può trovare al seguente indirizzo.

<https://www.salvionilaw.ch/info/> scaricando il terzo documento "2023.03 – Assistance in criminal matters, administrative freezing and sanctions in Switzerland - infographic table - 1 A3 - 1p".

Una panoramica maggiormente completa sulla giustizia di transizione con i possibili rapporti tra i diversi dipartimenti federali nel testo "2020.03.02-03 - 2020.05.17 - How can Transitional Justice support asset recovery and rights to reparations - 14p".

La neutralità elvetica, tradizionalmente intesa come equidistanza, nel 2022 è stata messa alla prova dalla scelta di adottare sanzioni mirate.

Questa decisione riflette la pressione internazionale esercitata dall'UE, principale partner commerciale della Svizzera, e dai suoi Stati membri, oltre che verosimilmente dagli Stati Uniti.

L' *Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina* del 4 marzo 2022 (RS- 946.231.176.72) è basata sull'art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale relativa alle *"relazioni con l'estero"* che recita:

3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo.

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/151/it>

Inoltre, si basa sull'art. 2 della *legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali* (legge sugli embarghi – LEmb RS- 946.231) del 22 marzo 2002, che recita:

Art. 2 Competenza

1 Il Consiglio federale è competente per emanare le misure coercitive. Può stabilire deroghe per sostenere attività umanitarie o per tutelare interessi svizzeri.

2 Può segnatamente stabilire deroghe ai sensi del capoverso 1 per la fornitura di derrate alimentari, medicinali e mezzi terapeutici che servono a scopi umanitari.

3 Le misure coercitive sono emanate sotto forma di ordinanza.

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/564/it>

A fine dicembre 2024 in Svizzera sono listate di 3206 entità fisiche e giuridiche legate alla Russia sanzionate in variato modo (di cui 1818 persone fisiche e 507 società), nelle 768 pagine oggetto della lista di enti soggetti a provvedimenti della segreteria di Stato dell'economia (SECO):

- *ex allegato 2: Destinatari finali secondo gli articoli 6 capoverso 3 lettera a e 35 capoverso 4;*
- *ex allegato 8: Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie, sanzione di 760 pagine pubblicata dal SECO, stato al 24 dicembre 2024;*
- *ex allegati 9 - 13: Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari;*
- *ex allegato 14: Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria;*
- *ex allegato 14a: Banche, imprese e organizzazioni soggette al divieto di utilizzare determinati servizi specializzati di messaggistica finanziaria;*
- *ex allegato 15: Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di transazioni;*
- *ex allegato 15a: Attori di procedimenti arbitrali russi soggetti al divieto di transazioni;*
- *ex allegato 15b: Persone e organismi soggetti al divieto di transazioni in relazione con servizi di criptovaluta;*
- *ex allegato 25: Media russi;*
- *ex allegato 33: Navi soggette a restrizioni;*
- *ex art. 15 cpv 1: Sanzioni finanziarie;*
- *ex art. 29 cpv 1: Divieto di entrata e di transito;*

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktionen.html

Va considerato che la Svizzera, tra i paesi tra i più globalizzati al mondo, si trova a dovere e operare economicamente con altri paesi che a loro volta hanno emanato delle sanzioni contro la Russia: oltre all'unione europea, quale maggiore partner commerciale, vanno certamente annoverati la Gran Bretagna, Gli Stati Uniti e il Canada che a loro volta hanno emanato dei corpus sanzionatori analoghi ma indipendenti e spesso anche differenziati. Una completa assenza di adozione di sanzioni da parte della Svizzera avrebbe potuto comportare un problema di compatibilità, reputazione ed immagine, In particolare nei confronti dei mercati finanziari occidentali. Ciò avrebbe potuto comportare problemi di accesso a taluni mercati da parte della Confederazione.

1.2. Il Divieto di Consulenza Giuridica nei confronti di entità russe e il Ruolo dei Notai

1.2.a Normativa svizzera e sue peculiarità rispetto alle sanzioni UE

Quale esempio di discussione, emblematico della complessità dei problemi generati dalle sanzioni, prendiamo il divieto di fornire consulenza giuridica ripreso dal governo svizzero dalle sanzioni europee.

Seguendo l'Unione europea (UE) e il suo ottavo pacchetto di sanzioni, nel contesto dell'art. 28e lit. 1bis dell' Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina del 4 marzo 2022 (Stato 26 dicembre 2024) (OUcr) relativo ai "*Divieti concernenti servizi e Software*", introdotto dalla cifra I dell'O del 23 nov. 2022 , in vigore dal 23 nov. 2022 alle ore 18.00, il Consiglio federale ha stabilito:

1bis È vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di architettura e di ingegneria, nonché servizi di consulenza giuridica e informatica al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.

Nel contesto di un aggiornamento dell'OUcr a partire dal 16 agosto 2023, e il Consiglio federale ha inserito all'art. 30c OUcr le seguenti "*deroghe ai divieti concernenti servizi e Software*":

3 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare fino al 31 marzo 2024 deroghe al divieto di cui all'articolo 28e capoverso 1bis per servizi nel settore della consulenza giuridica, a condizione che tali servizi siano necessari per legge per il perfezionamento della vendita o della cessione di diritti di proprietà detenuti direttamente o indirettamente da una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabiliti nella Federazione Russa in una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabiliti in uno Stato membro dello SEE o in Svizzera.

Una analoga deroga è stata inserita il 16 agosto 2023 all'att. 30d OUcr relativamente a beni e servizi in relazione al "*consorzio per l'oleodotto del Caspio*".

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/187/it>

1.2.b Risposta del 17 maggio 2023 ad interpellanza del Consigliere agli Stati Beat Rieder in tema di "consulenza giuridica"

Con interpellanza del 17 marzo 2023 del Consigliere agli Stati Beat Rieder 23.3433 intitolata "*Adozione dell'ottavo pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia. Il principio della legalità è stato pienamente rispettato da quanto stabilito dal Consiglio federale il 23 novembre 2022?*", relativamente alle "*restrizioni in materia di consulenza giuridica*" il Consiglio federale il 17 maggio 2023 ha risposto:

"La SECO ha ripetutamente chiarito la situazione giuridica sostenendo che, in linea con le considerazioni dell'UE, la consulenza giuridica per i clienti in questioni non controverse è un'attività di consulenza vietata, nella quale sono comprese: le transazioni commerciali, che riguardano l'applicazione o l'interpretazione della legge; la partecipazione con o per conto di clienti a transazioni commerciali, negoziati e altre trattative con terzi; la preparazione, l'esecuzione e la verifica di documenti giuridici in materia di volontaria giurisdizione.

Continuano a essere consentiti i servizi legali necessari all'esercizio del diritto di difesa in giudizio o del diritto a un ricorso effettivo, nonché quelli atti a garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrari in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito. Contrariamente a quanto

affermato dall'autore della mozione, ciò include anche la consultazione sull'esistenza di un diritto legale e sull'opportunità di avviare un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale.

Il Consiglio federale ritiene che la situazione giuridica sia sufficientemente precisa nonché identica a quella di altri Stati paragonabili. Pertanto, non ravvisa la necessità di intervenire in merito.”

<https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20233433>

1.2.c I ricorsi contro le restrizioni europee in materia di consulenza giuridica ad entità russe avviati presso la Corte di Giustizia europea da associazioni di avvocati

Sulla scorta di tali limitazioni del diritto alla rappresentanza legale, diversi ordini degli avvocati europei hanno contestato la legittimità di tali misure presso la Corte di giustizia dell'Unione europea in Lussemburgo, quali l'Ordine degli avvocati di Bruxelles che ha presentato un ricorso per l'annullamento del regolamento (UE) 2022/1904 che attua l'ottavo pacchetto di sanzioni.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1904>

Anche l'associazione Avocats Ensemble (ACE) e l'Ordine degli avvocati di Parigi hanno presentato azioni separate. Anche la BRAK Germanica e l'ordine degli avvocati di Ginevra hanno avuto diritto di udienza il 12 marzo 2024, presso la Corte di giustizia.

Tra le argomentazioni, la violazione degli articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. L'articolo 7 menzionato, in linea con l'articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, garantisce una protezione al segreto professionale degli avvocati e alla loro missione fondamentale.

Dal fronte europeo, al momento non emerge alcuna novità riguardo a tali ricorsi contro il regolamento (UE) 2022/1904, che aveva modificato il *regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina*, per le limitazioni alla rappresentanza legale di persone giuridiche russe in Europa. Occorrerà attendere la pubblicazione della decisione finale della Corte per conoscere l'esito effettivo.

1.2.d Decisione pregiudiziale del 5 settembre 2024 della Corte di Giustizia europea sul tema se un notaio svolga “consulenza giuridica”, relativa ad un caso sottoposto da un notaio di Berlino

Con sentenza del 5 settembre 2024 ECLI:EU:C:2024:681 la Corte Europea (Seconda Sezione) (CGUE) si è pronunciata su una richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landgericht Berlino (Tribunale del Land, Berlino, Germania), introdotta il 16 gennaio 2023.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0109>

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=E68AA286FE4BCBC35FBA7E8E07D2583A?text=&docid=289811&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8775750>

Il Tribunale, con la propria ordinanza cautelare sul caso concreto sottoposto pregiudizialmente non ha chiuso la disputa nel merito, ma ha mantenuto in vigore le restrizioni sino alla propria decisione definitiva, che appunto dopo due anni non è ancora stata presa.

La domanda era stata presentata nell'ambito di una controversia tra acquirenti di un appartamento situato a Berlino (Germania), appartenente a una persona giuridica stabilita in Russia, e il notaio che esercita in Germania, in merito al rifiuto di quest'ultimo di autenticare ed eseguire il contratto di vendita di tale appartamento, per il motivo che non si poteva escludere che tale autenticazione

violasse l'articolo 5 *quindecies*, paragrafo 2, del regolamento n. 833/2014, che vieta di fornire servizi di consulenza giuridica a persone giuridiche stabilite in Russia.

La CGUE ha stabilito che l'autenticazione (in termini ticinesi si definirebbe la "rogazione") di un contratto di compravendita immobiliare da parte di un notaio non rientra nel divieto di fornire "servizi di consulenza giuridica" previsto dalle sanzioni UE nei confronti di determinate persone giuridiche russe. In Germania, come in altri Paesi, il notaio esercita una funzione pubblica e agisce in modo imparziale, garantendo la validità dell'atto, senza svolgere un ruolo di consulenza legale mirato a tutelare gli interessi di una singola parte. In particolare, anche le operazioni notarili "post-autenticazione" (quali la trascrizione nel registro fondiario, la cancellazione di oneri o il deposito del denaro) non sono considerate consulenza "proibita" dal regolamento: il notaio non fornisce raccomandazioni o pareri su come aggirare le sanzioni, ma si limita a un controllo di legalità. Allo stesso modo, il servizio di traduzione per l'atto notarile non è una "consulenza giuridica", ma solo un supporto linguistico.

Nel contesto della decisione in oggetto, la CGUE, ai punti 53 e 54, nel contesto delle questioni pregiudiziali, ha svolto delle riflessioni interessanti che qui ripropongo:

53 Innanzitutto, come si evince dal considerando 8 della decisione 2022/1909 e dal considerando 2 del regolamento n. 833/2014, nuove misure restrittive, che includono il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica, sono state introdotte per «contrastare le azioni illegali della Russia», allo scopo di «[aumentare] ulteriormente la pressione esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione», «onde aumentare i costi delle azioni intraprese dalla Russia per compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e onde promuovere una soluzione pacifica della crisi». Ciò premesso, non risulta né da tale decisione né da tale regolamento o dal regolamento 2022/1904 che, istituendo tale divieto, il Consiglio, autore di tali atti, avrebbe inteso fare in modo che, a seguito di detto divieto, le persone giuridiche stabilite in Russia potessero trovarsi, in taluni Stati membri, nell'impossibilità di disporre dei loro beni immobili.

*54 Inoltre, in udienza, il Consiglio non solo ha negato di aver avuto l'intenzione di imporre un divieto per le persone giuridiche stabilite in Russia di alienare i loro beni immobili situati nel territorio dell'Unione, ma ha precisato, in risposta a un quesito posto dalla Corte, che l'obiettivo sotteso al divieto di fornire servizi di consulenza giuridica di cui all'articolo 5 *quindecies*, paragrafo 2, del regolamento n. 833/2014 era quello di rendere più difficile per le persone giuridiche russe operanti nel territorio dell'Unione la continuazione delle loro attività commerciali in tale territorio, e in tal modo avere un impatto sull'economia russa.*

Orbene, l'autenticazione notarile, come quella disciplinata dal diritto tedesco, di un contratto di compravendita di un bene immobile appartenente a una persona giuridica stabilita in Russia non può essere considerata contraria a tale obiettivo.

Da quanto precede, emerge in modo chiaro che la disposizione europea non ha lo scopo di impedire alle persone giuridiche stabilite in Russia di alienare i loro beni immobili situati nel territorio europeo bensì quello di "rendere più difficile per le persone giuridiche russe operanti nel territorio dell'unione la continuazione delle loro attività commerciali in tale territorio e in tal modo avere un impatto sull'economia russa".

L'effetto pratico che si può desumere in Svizzera e nel Cantone Ticino da questa pronuncia interpretativa è che gli atti notarili relativi a beni immobili di proprietà di soggetti russi che rientrano nel novero dell'art. 28e lit. 1bis OUcr possono ancora essere autenticati (rogati) dai notai: ciò non comporta alcuna violazione del divieto di consulenza legale a determinate entità russe, a condizione che il notaio mantenga la sua posizione di imparzialità e non fornisca consigli legali personalizzati volti a favorire gli interessi di una parte. Una decisione che, da un lato, ribadisce il ruolo *super partes* del notaio e, dall'altro, scongiora un blocco generalizzato del mercato immobiliare detenuto da società russe in territorio UE.

Analogamente al caso berlinese, l'aspetto da considerare, quale notaio, è se l'ente che lo ha chiamato a rogare un atto notarile è soggetto a sanzione o no. Nel caso fosse soggetto a sanzione, la rogazione dell'atto potrebbe rientrare nel contesto dell' "*atto contrario alle leggi*" ex art. 51 della Legge cantonale sul notariato, determinando un obbligo di rifiutare il ministero. Probabilmente, a seconda del caso, il notaio dovrebbe accertarsi se la parte a rischio è oggetto di sanzione nella lista SECO, oppure, con il consenso della parte considerata a rischio sanzioni, potrebbe formulare una domanda di nullastato dell'atto alla SECO.

La SECO, il 1° aprile 2022 trasmesso ai cantoni un promemoria, "ruolo dei cantoni" con la quale ha illustrato i propri compiti nell'ambito della OUcr. In questa, viene precisato come sono disciplinati il blocco degli averi l'obbligo di notifica e a quali obblighi di notifica è soggetto un ufficio del registro di commercio rispettivamente fondiario, oltre all'ufficio delle contribuzioni. Nulla viene indicato relativamente ai "servizi giuridici" né ad obblighi di notai verosimilmente poiché tale decisione è stata recepita nella OUcr successivamente a tale circolare.

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87857.html>

Dal canto suo il Cantone Ticino il 1° settembre 2022, ha pubblicato sul sito del Cantone una scheda relativa agli ostacoli determinati dalla o OUcr alle commesse pubbliche:

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-O_Provvedimenti_situazione_Ucraina.pdf

1.2.e L'assenza di informazione sul mercato notarile svizzero rispetto alla decisione interpretativa della Corte di Giustizia Europea

La decisione della CGUE nel caso di Berlino (settembre 2024) ha chiarito che il divieto di fornire consulenza giuridica ad entità russe non si estende ai notai, in quanto il loro ruolo è considerato *super partes* e non consiste in una rappresentanza legale o in un servizio a favore esclusivo di una parte. Tuttavia, questa decisione interpretativa non sembra essere stata adeguatamente comunicata o recepita in Svizzera.

L'assenza di comunicazione potrebbe essere interpretata come un disinteresse della Confederazione verso il mercato delle prestazioni notarili e la sua integrazione nel contesto sanzionatorio nei confronti della Russia e delle sue entità. Questo atteggiamento rischia di contraddire il principio di neutralità svizzera, che richiederebbe un trattamento equo e trasparente delle parti coinvolte nei conflitti internazionali.

Non fornire chiarimenti su una questione che riguarda direttamente l'attività economica e professionale può apparire come una presa di posizione implicita in favore delle sanzioni, minando la percezione della Svizzera come attore neutrale.

Le recenti dichiarazioni congiunte sulla cooperazione tra Svizzera e UE prevedono l'inclusione di una maggiore armonizzazione in ambito giuridico. Tuttavia, ignorare le implicazioni pratiche di una decisione interpretativa della CGUE rischia, per la Svizzera, di creare discrepanze pratiche nell'applicazione delle sanzioni e di erodere non solo la fiducia interna nella cooperazione bilaterale ma anche di quella internazionale sulla sua reale posizione quale neutrale. La Svizzera, pur non essendo membro dell'UE, dovrebbe garantire maggiore chiarezza su come le decisioni europee influenzano i suoi regolamenti ed ordinanze esecutive, soprattutto quando adotta misure direttamente ispirate alla normativa UE.

In Svizzera, le sanzioni sono adottate tramite ordinanze del Consiglio federale sulla base dell'art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale e della Legge sugli embarghi (LEmb). La possibilità di ricorso contro tali ordinanze è limitata, ma non del tutto esclusa. In teoria, un ricorso sarebbe possibile contro misure specifiche che ledono direttamente i diritti di una persona o entità, ma la natura generale delle ordinanze rende difficile contestarle in modo concreto. In realtà i costi elevati della giustizia e chiamarla ad esprimersi, e l'incertezza di un esito favorevole tempestivo possono scoraggiare le persone colpite. Contestare apertamente decisioni sanzionatorie potrebbe essere percepito come un atto politicamente sensibile, dissuadendo i potenziali ricorrenti. L'assenza di una discussione pubblica approfondita, in particolare in seno a quasi tutti i maggiori partiti di governo e la mancanza di informazioni sulle possibilità di ricorso possono aver contribuito al mancato utilizzo di questa via, contrariamente a quanto avvenuto in Europa.

1.2.f Sanzioni economiche quale forma di rappresaglia collettiva umanitaria?

Le misure adottate contro la Russia, inclusi i limiti all'utilizzo di pagamenti bancari SWIFT, il tetto di CHF 100'000 per i conti bancari di cittadini russi e il divieto di consulenza giuridica a entità russe, sollevano dubbi sulla loro conformità al diritto internazionale umanitario (DIU).

Il DIU vieta le rappresaglie collettive contro la popolazione civile, definite come misure punitive indiscriminate che colpiscono individui non direttamente coinvolti in un conflitto.

Le sanzioni che limitano indiscriminatamente i diritti economici e professionali di cittadini e/o entità russe, indipendentemente dal loro coinvolgimento con il governo o con l'aggressione militare, potrebbero essere interpretate come una forma di rappresaglia collettiva.

La discriminazione dell'accesso al diritto basato sull'appartenenza nazionale determina una distorsione dell'applicazione del principio dello Stato di diritto e dell'uguaglianza giuridica. Argomenti che spesso vengono contrapposti, per apprezzare gli stati occidentali rispetto a quelli definiti autocratici.

Le sanzioni, semmai, dovrebbero essere proporzionate e mirare specificamente a colpire chi è responsabile delle violazioni internazionali, evitando di danneggiare la popolazione civile.

Sebbene le sanzioni non rientrino tecnicamente nel DIU, il loro impatto sui diritti civili degli individui non direttamente coinvolti nel conflitto pone questioni di legittimità e conformità ai principi generali del diritto internazionale. Queste rappresentano inoltre di riflesso un indebolimento della possibilità di potere fare valere propri diritti -ad esempio- di proprietà su un bene di uno stato sanzionatore che si trova per esempio in Russia o in Bielorussia. Basta provare a cercare in tali paesi un avvocato disposto a tutelare i propri diritti civili su un bene che si trova in un tale paese, per trovarsi subito nella difficoltà già solo di potergli pagare un acconto dato che il sistema di pagamento bancario SWIFT è stato disattivato dalle sanzioni.

1.2.g Conclusioni

Meccanismo di Trasparenza e Applicazione: la Svizzera dovrebbe implementare un meccanismo pubblico e trasparente per chiarire come le decisioni interpretative della CGUE si applicano nel contesto nazionale, soprattutto in ambiti professionali strategici come quello notarile. Questo non solo migliorerebbe la comprensione delle norme, ma garantirebbe anche un'applicazione uniforme e coerente delle sanzioni.

Rafforzare la Legittimità delle Misure: la mancata validazione parlamentare dell'ordinanza sanzionatoria compromette la legittimità giuridica delle misure. Formalizzare il regime sanzionatorio attraverso una legge adottata democraticamente rafforzerebbe il principio della legalità e ridurrebbe le critiche interne ed esterne.

Proporzionalità e Neutralità: la Svizzera deve garantire che le sue sanzioni siano proporzionate e rispettino i principi del diritto internazionale. Ignorare decisioni rilevanti come quelle della CGUE può alimentare le tensioni geopolitiche e compromettere il ruolo della Svizzera come mediatore neutrale.

Ruolo dei Notai: la pronuncia della CGUE, che ribadisce il ruolo imparziale dei notai, rafforza la posizione svizzera come promotrice dello Stato di diritto. Garantire che i notai mantengano la loro imparzialità e chiarire la compatibilità del loro operato con le sanzioni rafforzerebbe la credibilità della Svizzera nel contesto internazionale.

Dibattito Giuridico e Coinvolgimento della Comunità: la relativa assenza di un dibattito giuridico interno sulle sanzioni riflette un'opportunità mancata per coinvolgere la comunità legale e professionale svizzera. Un maggiore coinvolgimento potrebbe contribuire a una regolamentazione più chiara e a una comprensione condivisa delle implicazioni delle sanzioni.

Impatto sulla Cooperazione Svizzera-UE: ignorare o non considerare adeguatamente le decisioni europee, come quella della CGUE, può alimentare la compartimentazione dei blocchi e ostacolare la cooperazione tra Svizzera e UE. La Svizzera deve impegnarsi a mantenere un dialogo aperto e a promuovere l'armonizzazione normativa dove possibile, senza compromettere la sua neutralità.

2. Frammentazione digitale e tecnologica: “Splinternet” e “SplitAI”

2.1 Effetti delle sanzioni sulle infrastrutture tecnologiche e informative

Le sanzioni occidentali accelerano anche la frammentazione digitale, tecnologica ed informativa, isolando non solo la Russia ma anche minando la sicurezza tecnologica europea, aumentando la dipendenza da partner esterni (ad esempio, USA per l'Europa e Cina per la Russia). La polarizzazione digitale limita dal canto suo il pluralismo informativo, un pilastro della democrazia europea.

Le guerre hanno sempre rappresentato un motore di sviluppo tecnologico e industriale, portando con sé progressi significativi ma anche profonde tragedie. Se da un lato queste innovazioni hanno contribuito a vittorie strategiche e, indirettamente, a miglioramenti nel tenore di vita delle popolazioni, dall'altro hanno generato devastazioni, sconfitte e divisioni sociali.

2.2 Disposizioni normative internazionali atte a prevenire conflitti armati

Per prevenire le catastrofi derivanti dai conflitti armati, le Nazioni Unite hanno sancito nei loro statuti e convenzioni internazionali il divieto di aggressione e terrorismo, cercando di stabilire un ordine mondiale più pacifico.

Gli articoli chiave includono l'Articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite, in vigore il 24 ottobre 1945, dopo la ratifica da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Stati Uniti, Regno Unito, Unione Sovietica, Cina e Francia) e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Questo articolo è rimasto un pilastro fondamentale del diritto internazionale, vietando l'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, salvo nei casi di autodifesa o

autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Inoltre, la Risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1974 definisce in dettaglio la “guerra di aggressione” come un crimine internazionale. Per quanto riguarda il terrorismo, varie convenzioni ONU affrontano specificamente il tema, tra cui la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (1999) e la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici (1997).

2.3 Focolai di tensione e conflitti aperti internazionali in essere

Nel 2022, la Russia ha lanciato un intervento militare in Ucraina, mentre nel 2023 Israele è intervenuto nei territori di Gaza e successivamente in altre aree con azioni militari significative.

Nel frattempo, le tensioni nel Mar Cinese Meridionale e intorno allo statuto di Taiwan continuano a rappresentare un punto critico per la stabilità geopolitica della regione. La crescente presenza militare della Cina e le esercitazioni nei pressi di Taiwan hanno alimentato preoccupazioni tra gli Stati vicini e le diverse potenze globali.

Parallelamente, nel Mar Rosso, gli attacchi da parte degli Houthi, un gruppo armato attivo nello Yemen, hanno reso insicura una parte strategica delle rotte marittime. Questi attacchi hanno spinto parte del traffico commerciale marittimo a deviare dal Canale di Suez, obbligando molte navi a seguire la rotta del Capo di Buona Speranza, con conseguenti allungamenti del viaggio fino a due settimane e un aumento significativo dei costi di trasporto.

Ulteriori focolai di tensioni politiche sono latenti in Stati vicini all'ex Unione Sovietica, in particolare quelli non ancora formalmente integrati nell'area di influenza dell'Unione Europea, come Georgia, Armenia, Moldavia e la regione della Transnistria, il cui status rimane irrisolto e fonte di instabilità. Tuttavia, tensioni significative emergono anche all'interno dell'Unione Europea stessa. Paesi come l'Ungheria e la Slovacchia si sono distaccati dalla linea politica comune europea, esprimendo posizioni più concilianti verso la Russia e resistendo alle politiche di confronto aperto adottate da altri Stati membri. Queste divergenze rischiano di compromettere l'unità dell'UE nel rispondere in modo coeso alle sfide geopolitiche poste dalla guerra in Ucraina e dal crescente antagonismo con Mosca.

2.4 Le difficoltà della comunità internazionale e del sistema democratico tripartito a controllare e de-escalare i conflitti in essere con i meccanismi istituzionali esistenti

In questi casi, la giustizia internazionale si è dimostrata incapace di influenzare concretamente le scelte belliche delle parti in conflitto. Questo fallimento è emblematico di una tendenza più ampia: tutti i belligeranti, o le alleanze di Stati coinvolti, non solo perseguono i propri diversi obiettivi militari e politici offensivi e difensivi ma cercano anche di controllare e manipolare l'informazione per legittimare le loro azioni agli occhi dell'opinione pubblica ad ottenere consenso sia interno sia internazionale.

2.5 Misure europee di escludere canali informativi russi, non recepite dalla Svizzera

Quale esempio, l'Unione Europea ha adottato diverse misure per contrastare quella che è considerata l'interferenza russa nell'informazione sul continente.

Ai primi di marzo 2022, l'unione europea bloccato la diffusione delle emittenti russe Russia Today e Sputnik nell'area UE, a titolo integrativo delle sanzioni. Il Consiglio federale ha deciso di non attuare il provvedimento UE del 1° marzo relativo alla diffusione dei contenuti di tali organi di informazione. Pur trattandosi di strumenti di informazione utilizzati dalla Federazione Russa, il Consiglio federale contrariamente all'Unione Europea, non ha vietato la diffusione di tali notizie in Svizzera.

Recentemente, è stato anche introdotto un nuovo quadro normativo che permette di colpire chiunque sia responsabile di attività ibride, come cyberattacchi e interferenze elettorali, ampliando progressivamente i soggetti sanzionati. In netto contrasto, la Svizzera, pur mantenendo una posizione critica verso le azioni della Russia, non ha adottato tali pacchetti sanzionatori specifici in materia di disinformazione o limitazione dell'influenza mediatica, cercando di mantenere una certa equidistanza tra le parti, sulla base del principio di neutralità e del rispetto del principio della libertà d'informazione che guida la sua politica estera.

2.6 La tendenza della tecnodemocrazia di filtrare le informazioni e il controllo e l'opinione pubblica

Con l'avvento dei mezzi di comunicazione elettronici e sociali, l'informazione è diventata un campo di battaglia parallelo. I giornalisti, spesso in prima linea nella narrazione dei conflitti, si trovano sempre più a operare come influenzatori dell'opinione pubblica, piuttosto che come osservatori imparziali. Questo fenomeno ha trasformato la democrazia stessa, rendendola sempre più dipendente dalla gestione e dal controllo delle informazioni: una vera e propria "tecnodemocrazia", in cui l'accesso e la manipolazione dei dati giocano un ruolo cruciale.

L'emergere di questi nuovi fenomeni nella gestione politica dei problemi introduce una serie di interferenze significative nei confronti della tradizionale "trias" di separazione dei poteri democratici (esecutivo, legislativo e giudiziario) e delle rispettive relazioni internazionali.

Il potere esecutivo, in condizioni emergenziali (si è potuto constatare con la crisi del Covid19), tende ad accentrare decisioni cruciali, in particolare quelle relative a interventi militari o al sostegno bellico diretti o indiretti (sanzioni economiche), spesso agendo con rapidità per rispondere a situazioni di crisi e non essere accusati da importanti partner commerciali di non collaborare alle stesse.

Allo stesso tempo, il potere legislativo si trova frequentemente sopraffatto dalla complessità e dalla natura tecnica e di politica estera a delle nuove questioni da affrontare, con difficoltà nel fornire risposte tempestive e adeguate alle decisioni esecutive, finendo poi per ratificarle.

Infine, il potere giudiziario si confronta sempre più con l'onere di decidere su controversie in contesti del tutto nuovi, imprevedibili e, in alcuni casi, in chiara contraddizione con il principio della legalità o comunque fuori dal quadro normativo, a causa di chiare violazioni delle regole elementari da parte di una o più parti coinvolte. Spesso si trova a potere giudicare con notevole ritardo rispetto ai temi posti, come ad esempio nel caso dei pochi ricorsi contro le decisioni basate sulle Ordinanze Covid19, decise con anni di ritardo rispetto alla fine del periodo emergenziale.

Queste interferenze si riflettono anche sul piano internazionale, dove il sistema di governance globale fatica a mantenere coerenza e stabilità. Le norme e i trattati globali spesso risultano inefficaci nel prevenire conflitti o nel fornire risposte univoche a violazioni evidenti del diritto internazionale. Le conseguenze di lungo termine potrebbero includere un indebolimento della fiducia nelle istituzioni democratiche e internazionali, alimentando la necessità di riforme profonde per affrontare sfide emergenti come quelle poste dai conflitti regionali e dalle nuove dinamiche tecnologiche.

Anche la Svizzera dal canto suo riconosce sempre più la disinformazione come una minaccia alla stabilità democratica e alla sicurezza nazionale. Il rapporto della Commissione speciale sulla sicurezza, pubblicato nell'agosto 2024, e le dichiarazioni del Consiglio federale ribadiscono la volontà del Consiglio federale di affrontare questa sfida attraverso un approccio coordinato. La Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn – RS-128), entrata in vigore il 1° novembre 2023, costituisce un passo importante in questa direzione, includendo implicitamente la lotta contro la disinformazione come parte integrante della sicurezza nazionale.

Il rapporto sottolinea l'urgenza di sviluppare strumenti per individuare e contrastare la manipolazione informativa, rafforzando al contempo la collaborazione con i media, le piattaforme digitali e i partner internazionali. L'obiettivo è salvaguardare la coesione sociale e il pluralismo informativo, che sono pilastri della democrazia svizzera. Tuttavia, l'accento posto sul controllo delle informazioni evidenzia una tendenza verso un maggiore filtro delle stesse, sollevando interrogativi su come bilanciare sicurezza, trasparenza e libertà di espressione in un contesto democratico.

La Commissione europea dal canto suo condivide una posizione simile, evidenziando l'importanza di combattere la disinformazione attraverso strategie mirate e regolamentazioni specifiche. Il 5 dicembre 2018, la Commissione ha presentato il Piano d'azione contro la disinformazione, che comprende dieci azioni specifiche basate su quattro settori prioritari o "pilastri" e riunisce gli sforzi profusi dall'UE nella lotta alla disinformazione (op.europa.eu). Inoltre, il Codice di buone pratiche sulla disinformazione, introdotto nel 2018 e rafforzato nel 2022, mira a creare un ecosistema digitale più sicuro e trasparente, responsabilizzando le piattaforme online e promuovendo una maggiore alfabetizzazione mediatica tra i cittadini (commission.europa.eu). In particolare, la Commissione incoraggia l'adozione di standard per la verifica delle informazioni e il rafforzamento delle capacità delle autorità nazionali nel monitorare e rispondere rapidamente alla disinformazione. Sebbene tali misure siano cruciali per proteggere il dibattito pubblico da manipolazioni, sollevano preoccupazioni analoghe a quelle svizzere sulla potenziale limitazione del pluralismo informativo e sulla creazione di un'infrastruttura di controllo che potrebbe essere vulnerabile ad abusi.

2.7 Dal controllo dell'informazione all'isolazione dei "sili" informativi mediante "Splinternet" e "splitAI"

In tale contesto, la distorsione delle informazioni per orientare l'opinione pubblica nei Paesi democratici assume un'importanza strategica senza precedenti. I concetti di "Splinternet" e "SplitAI" emergono proprio in questo scenario, rappresentando le divisioni sempre più evidenti nel modo in cui l'informazione e le tecnologie vengono utilizzate per scopi geopolitici.

La crescente frammentazione geopolitica ha trasformato il cyberspazio in un mosaico di ecosistemi separati, un fenomeno noto come 'Splinternet' o 'cyber-balkanizzazione'. Questo termine evoca un internet frammentato in ecosistemi distinti, ciascuno influenzato da politiche locali, normative divergenti e infrastrutture tecnologiche autonome. Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, queste divisioni rischiano di intensificarsi, dando vita a un fenomeno analogo noto come 'SplitAI'. Questo termine descrive la frammentazione delle intelligenze artificiali in blocchi distinti, modellati da valori, priorità e interessi regionali, anziché da principi globali condivisi.

La polarizzazione tecnologica è un riflesso diretto delle dinamiche geopolitiche attuali. Nei blocchi occidentali, i sistemi di intelligenza artificiale tendono a enfatizzare la trasparenza e i diritti individuali, proponendo strumenti progettati per mettere gli utenti al centro. In Cina, l'intelligenza artificiale si concentra su soluzioni che migliorano la qualità della vita e favoriscono lo sviluppo economico, con un forte ruolo dello Stato nel garantire stabilità sociale. In Russia, i sistemi sono spesso orientati a rispondere a priorità nazionali, con una particolare attenzione alla sicurezza e all'autonomia

strategica. Questi approcci, pur diversi, condividono una visione comune: l'uso della tecnologia per risolvere problemi e promuovere il progresso delle società.

Tuttavia, l'assenza di un dialogo costruttivo tra questi blocchi sta aumentando le incomprensioni e rischia di ampliare il divario tecnologico globale. La mancanza di un terreno comune non solo limita il confronto ma alimenta anche la possibilità di manipolazione delle percezioni pubbliche. Gli algoritmi, se non progettati con principi etici condivisi, possono rafforzare narrazioni parziali o favorire interessi particolari, accentuando la polarizzazione.

Per evitare che queste dinamiche portino a una frammentazione irreversibile, è essenziale promuovere uno sforzo collettivo volto a definire standard globali per l'intelligenza artificiale. Questo include la creazione di linee guida etiche per garantire la neutralità degli algoritmi, la trasparenza nei processi decisionali e la portabilità dei dati. Inoltre, la fiducia è un elemento chiave per facilitare la cooperazione globale: infrastrutture tecnologiche sicure e indipendenti possono fungere da catalizzatore per un dialogo inclusivo e costruttivo.

Un approccio collaborativo richiede anche un impegno significativo in termini di investimenti nella sicurezza digitale. Con l'aumento delle minacce informatiche e delle campagne di disinformazione, garantire un ecosistema tecnologico resiliente è fondamentale per proteggere dati sensibili e preservare la fiducia degli utenti. Allo stesso tempo, l'armonizzazione normativa tra i diversi attori globali può favorire uno scambio di conoscenze e risorse, riducendo le disuguaglianze tecnologiche.

Il rischio di una "SplitAI" non è inevitabile. Sebbene le divergenze tra blocchi siano evidenti, esistono opportunità significative per costruire ponti che favoriscano una governance digitale inclusiva e globale. La sfida è ambiziosa, ma il potenziale di un approccio condiviso è enorme: l'intelligenza artificiale può diventare una forza di unificazione, anziché di divisione. Creare le condizioni per un dialogo costruttivo tra le diverse visioni tecnologiche non è solo una necessità tecnica, ma un imperativo strategico per garantire un futuro più connesso e collaborativo.

2.8 Effetti delle sanzioni sulle Infrastrutture Tecnologiche e Informative

Le sanzioni occidentali contro la Russia hanno accelerato la frammentazione tecnologica, creando ecosistemi informativi separati. Questa tendenza, definita "Splinternet", limita il pluralismo informativo e rafforza il controllo statale sulle infrastrutture digitali.

L'intelligenza artificiale, con il fenomeno dello "SplitAI", aggiunge una dimensione ulteriore: lo sviluppo di sistemi tecnologici regionali non interoperabili aumenta le barriere tra i blocchi globali.

2.9 Analisi dei Rischi e delle Opportunità per strutture critiche – gasdotti, cavi sottomarini, navigazione civile aerea e marina

Incidenti come l'attacco al gasdotto Nord Stream e i tagli ai cavi sottomarini tra Paesi nordici evidenziano la vulnerabilità crescente delle infrastrutture critiche, sia fisiche che digitali. Tali eventi sottolineano come queste infrastrutture siano diventate bersagli strategici in contesti di tensioni geopolitiche e conflitti ibridi.

La compartimentazione digitale, spesso accelerata da regimi sanzionatori e polarizzazioni geopolitiche, non solo compromette la sicurezza tecnologica e informativa, ma ostacola anche le opportunità di collaborazione internazionale non solo nei settori dei trasporti di merci e persone, via terra, aria, mare e spaziali ma anche del flusso di dati e dell'energia. Questo isolamento tecnologico

amplifica i rischi di disfunzioni e incidenti in settori civili fondamentali, come la navigazione aerea e marina, dove la sicurezza dipende dalla condivisione di dati e dall'interoperabilità tra sistemi globali.

Questi rischi accresciuti non sono meri incidenti isolati, ma rappresentano segnali di una conflittualità crescente che, in un ciclo retroattivo, può ulteriormente compromettere le basi del dialogo e della cooperazione e sicurezza internazionale. Investimenti in resilienza tecnologica e nella protezione delle infrastrutture critiche devono diventare priorità globali per mitigare questi pericoli e preservare la stabilità internazionale.

2.10 Un esempio: errori di calcolo e gli incidenti aerei derivanti da una crescente polarizzazione geopolitica e dalla compartimentazione informativa

Gli errori di calcolo e gli incidenti derivanti da una crescente polarizzazione geopolitica e dalla compartimentazione informativa possono coinvolgere anche la sicurezza dell'aviazione civile. Questa eventualità non è solo teorica: vi sono stati precedenti storici e recenti che evidenziano come le tensioni geopolitiche possano avere gravi conseguenze sulla sicurezza dei voli civili.

Quali fattori di rischio per l'aviazione civile in contesti polarizzati si possono annoverare

- Errori di identificazione militare: durante periodi di alta tensione, sistemi di difesa aerea in modalità allerta possono erroneamente identificare velivoli civili come minacce. Questo è già accaduto in tragici episodi, come l'abbattimento di aerei civili.
- Zone di conflitto e spazio aereo contestato: in aree di conflitto o dispute geopolitiche, lo spazio aereo diventa sempre più rischioso per i voli civili. La mancanza di coordinamento tra blocchi geopolitici può portare alla creazione di "no-fly zones" poco definite o non adeguatamente comunicate, aumentando i rischi operativi per le compagnie aeree. Inoltre, l'impiego crescente di missili e droni in queste aree amplifica la minaccia, costringendo l'aviazione civile a operare in corridoi aerei sempre più ristretti e variabili. Questi corridoi, oltre a limitare la capacità di traffico, rendono le operazioni aeree più complesse e costose, con impatti significativi sulla sicurezza e sull'efficienza del settore.
- Silos informativi nella gestione del traffico aereo: la segregazione informativa e la mancata condivisione di dati tra blocchi possono ostacolare il coordinamento tra centri di controllo del traffico aereo internazionali. Questo potrebbe portare a errori nella gestione dei voli, specialmente in aree di confine tra blocchi.
- Cyberattacchi a infrastrutture critiche: l'aviazione civile si basa su sistemi tecnologici altamente interconnessi, inclusi i centri di controllo del traffico aereo, i sistemi di comunicazione e i database di sicurezza. Cyberattacchi contro queste infrastrutture, facilitati dalla frammentazione digitale (Splinternet), potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dei voli.
- Uso di droni e altre tecnologie nei conflitti: la proliferazione di droni e missili da crociera in contesti di tensione geopolitica aumenta il rischio di collisioni accidentali con aerei civili, specialmente se i canali di comunicazione e coordinamento tra blocchi sono assenti o inefficaci.

Questi elementi stanno progressivamente riducendo della trasparenza sui rischi. Se i blocchi non condividono informazioni di intelligence o sui rischi dello spazio aereo, le compagnie aeree possono operare inconsapevolmente in aree pericolose. Organizzazioni come l'ICAO (International Civil

Aviation Organization) dipendono dalla collaborazione internazionale. In un mondo polarizzato, l'implementazione di standard condivisi potrebbe essere ostacolata. Gli incidenti legati a tensioni geopolitiche possono erodere la fiducia del pubblico nel sistema dell'aviazione civile, con conseguenze economiche, politiche e sociali.

Gli stati dovrebbero astenersi dall'utilizzare infrastrutture o voli civili per scopi politici o militari, rispettando la neutralità dell'aviazione commerciale.

La compartimentazione informativa e la crescente polarizzazione geopolitica mettono in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile, rendendo più probabili errori di calcolo e incidenti. Affrontare queste sfide richiede un impegno globale per mantenere la trasparenza, il coordinamento e la neutralità nel settore aereo, indipendentemente dalle tensioni politiche tra blocchi.

2.11 Chi potrebbe avere oggi quale politico o stato il potere di distendere la polarizzazione in atto?

Attualmente, la polarizzazione geopolitica tra Occidente, Russia, e blocchi emergenti come Cina e BRICS sembra rafforzarsi. Tuttavia, alcuni leader e Stati, per la loro posizione strategica o storica, potrebbero assumere un ruolo di mediatori e facilitatori del dialogo.

Gli Stati chiave potrebbero essere i seguenti:

- Turchia: Sotto la guida di Recep Tayyip Erdoğan, la Turchia ha dimostrato capacità di mediazione, come nei negoziati sul grano tra Russia e Ucraina. La sua posizione geografica e il suo ruolo nella NATO e nei rapporti con Mosca ne fanno un attore chiave.
- India: Leader del movimento dei Paesi non allineati e membro di BRICS, l'India ha una posizione unica per facilitare il dialogo tra blocchi. Modi ha dimostrato capacità di manovrare tra Occidente e Russia, mantenendo relazioni pragmatiche con entrambi.
- Cina: pur essendo parte attiva della polarizzazione, Pechino potrebbe presentarsi come mediatrice, in particolare nell'ambito economico e tecnologico. Il suo ruolo nei BRICS e nei progetti multilaterali come la Nuova Via della Seta potrebbe essere sfruttato per unire interessi divergenti.
- Brasile: Il presidente Lula ha espresso un impegno per il dialogo globale e potrebbe portare avanti iniziative in ambito BRICS per ridurre le tensioni tra blocchi.
- Svizzera: con la sua tradizione di neutralità e mediazione, la Svizzera potrebbe ancora cercare di giocare un ruolo nella ricostruzione del dialogo multilaterale. La sede di organizzazioni internazionali a Ginevra, come l'ONU, potrebbe offrire una piattaforma diplomatica privilegiata.

Tra le Organizzazioni internazionali annoveriamo:

- OSCE: sebbene attualmente marginalizzata, potrebbe essere rilanciata come piattaforma naturalmente preposta di dialogo sulla sicurezza quantomeno in Eurasia, riprendendo i principi -or più validi che mai- di Helsinki.
- ONU: nonostante le difficoltà, il Segretario Generale António Guterres ha cercato di rilanciare il multilateralismo, ad esempio promuovendo iniziative per la sicurezza alimentare.

- Papa Francesco e il Vaticano: la Santa Sede ha una lunga tradizione di mediazione nei conflitti e potrebbe intervenire come figura morale, specialmente nel contesto della guerra in Ucraina.

2.12 Per quale motivo l'OSCE non ha voce in capitolo e viene ignorata?

L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) è la più grande organizzazione intergovernativa di sicurezza multiregionale, con 57 Stati partecipanti (in provenienza da Europa Occidentale e Meridionale, Orientale, Sud-Orientale, Scandinavia e del Nord; Stati Baltici; Asia Centrale; Caucaso e Nord America).

La sede principale dell'OSCE si trova a Vienna, Austria. L'organizzazione comprende diverse istituzioni e strutture, tra cui

- il segretariato: situato a Vienna, supporta le attività operative dell'OSCE.
- L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR): con sede a Varsavia, si occupa di promuovere la democrazia e monitorare i diritti umani.
- L'Assemblea Parlamentare: composta da parlamentari degli Stati partecipanti, facilita il dialogo interparlamentare e conta 323 membri provenienti da 57 Paesi, tra cui anche dalla Svizzera.
- La presidenza: la presidenza dell'OSCE è assunta annualmente da uno Stato partecipante. Per l'anno 2024, la presidenza è detenuta da Malta, con il Ministro degli Affari Esteri e del Turismo, Ian Borg, come Presidente in esercizio, mentre nel 2025, per il 50°, verrà assunto dalla Finlandia.
- L'OSCE conta circa 3400 funzionari in sede e sul campo il cui numero varia a seconda delle missioni e delle operazioni in corso.

Ruolo nel Conflitto Russo-Ucraino: L'OSCE ha svolto un ruolo significativo nel monitorare e cercare di risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina. Tuttavia, l'efficacia dell'organizzazione è stata limitata a causa di vari fattori, tra cui:

- **Ostacoli Operativi:** Difficoltà nell'accesso alle aree di conflitto e restrizioni imposte dalle parti coinvolte.
- **Limitazioni Politiche:** La necessità di consenso tra gli Stati partecipanti può rallentare o impedire decisioni efficaci.

Nonostante queste sfide, l'OSCE continua a lavorare per promuovere la sicurezza e la cooperazione nella regione.

L'OSCE nel passato ha già affrontato temi analoghi a quelli qui trattati, in particolare riguardo alla disinformazione, alla frammentazione informativa e alle loro implicazioni sulla libertà dei media e sulla sicurezza.

Disinformazione e Libertà dei Media: L'OSCE ha organizzato una serie di tavole rotonde di esperti sulla disinformazione e la libertà dei media. Questi incontri hanno esplorato vari aspetti, tra cui il ruolo dei media di servizio pubblico nel contrastare la disinformazione, la libertà dei media durante le elezioni e la regolamentazione indipendente dei media per riconquistare la fiducia del pubblico.

OSCE

Propaganda e Libertà dei Media: L'OSCE ha pubblicato un documento intitolato "Propaganda and Freedom of the Media", che analizza come la propaganda possa influenzare la libertà dei media e

propone approcci per affrontare la disinformazione salvaguardando al contempo la libertà di espressione.

OSCE

Intelligenza Artificiale e Disinformazione: un altro documento dell'OSCE, "Artificial Intelligence and Disinformation", esamina come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata in campagne di disinformazione allineate agli Stati e il suo impatto sulla sfera pubblica.

OSCE

Missioni di Monitoraggio Elettorale: nel contesto delle elezioni europee del 2024, l'OSCE ha organizzato una missione di monitoraggio focalizzata sull'analisi dell'impatto della disinformazione e sulla rilevazione di eventuali irregolarità, evidenziando l'importanza di affrontare la disinformazione nei processi elettorali.

Queste iniziative dimostrano l'impegno dell'OSCE nel comprendere e affrontare le sfide poste dalla disinformazione e dalla frammentazione informativa, riconoscendo l'importanza di un approccio equilibrato che protegga la libertà dei media e promuova un'informazione accurata e affidabile.

2.13 Nel contesto della dichiarazione di Helsinki della OSCE, la decisione europea di adottare sanzioni contro la Russia è stata coerente?

La coerenza della decisione europea di adottare sanzioni contro la Russia e di favorire una biforcazione geopolitica può essere esaminata alla luce dei principi sanciti dalla Dichiarazione di Helsinki del 1975, adottata nell'ambito della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), oggi OSCE.

Questo documento si basa su dieci principi fondamentali che regolano le relazioni tra gli Stati, tra cui la non ingerenza negli affari interni, il rispetto dei diritti umani, la sovranità, l'integrità territoriale e la cooperazione economica, sociale e culturale.

Contrasti tra la decisione europea e i principi della Dichiarazione di Helsinki:

Principio del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale:

- Coerenza: L'UE ha giustificato le sue sanzioni come una difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina, violata dall'annessione russa della Crimea (2014) e dall'invasione del 2022. Sotto questo aspetto, le misure europee sono coerenti con i principi di Helsinki che vietano l'acquisizione di territori con l'uso della forza.
- Critica: Tuttavia, l'adozione di sanzioni unilaterali da parte dell'Occidente non è pienamente allineata con l'approccio multilaterale promosso dalla Dichiarazione di Helsinki, che incoraggia il dialogo e la risoluzione pacifica delle controversie.

Cooperazione economica e culturale - Incoerenza: uno dei pilastri della Dichiarazione di Helsinki è la promozione della cooperazione economica e culturale tra gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi politici. Le sanzioni economiche, la limitazione degli scambi culturali e la frammentazione tecnologica (ad esempio attraverso il fenomeno dello Splinternet) rappresentano un allontanamento da questo principio. La decisione europea ha accentuato il distanziamento tra Europa e Russia, compromettendo le opportunità di dialogo e collaborazione.

Non ingerenza negli affari interni - Incoerenza: la Russia ha accusato l'Occidente di interferire nei suoi affari interni, non solo attraverso le sanzioni ma anche sostenendo attivamente l'Ucraina sul piano economico, politico e militare. Mentre il principio di non ingerenza non giustifica le azioni russe,

l'intensità delle misure occidentali può essere interpretata come un approccio punitivo piuttosto che costruttivo.

Promozione della sicurezza collettiva e della stabilità - Critica: Le sanzioni hanno contribuito alla polarizzazione geopolitica, rafforzando il blocco russo-cinese e i BRICS. Questo risultato contraddice l'obiettivo di Helsinki di promuovere la sicurezza collettiva e un sistema internazionale stabile. La frammentazione economica e tecnologica ha esacerbato tensioni globali, minando il multilateralismo.

La decisione europea alla luce dello spirito di Helsinki:

La Dichiarazione di Helsinki mirava ad un ordine internazionale fondato sul dialogo, sulla cooperazione e sulla stabilità. Mentre l'UE ha agito per difendere principi fondamentali come la sovranità territoriale e i diritti umani, la sua strategia basata sull'isolamento e le sanzioni unilaterali si discosta dallo spirito di inclusività e cooperazione promossi dal documento.

In particolare:

- L'approccio multilaterale è stato parzialmente compromesso: l'UE si è allineata strettamente con gli Stati Uniti, senza coinvolgere altre potenze globali come Cina e India in un dialogo più ampio.
- Il principio della distensione è stato ignorato: la Dichiarazione di Helsinki enfatizzava la necessità di ridurre le tensioni tra blocchi contrapposti. Le decisioni europee hanno invece rafforzato la contrapposizione e le tensioni tra Occidente e Russia.

Conclusione:

La decisione europea può essere considerata coerente con alcuni principi della Dichiarazione di Helsinki, come la difesa dell'integrità territoriale e dei diritti umani. Tuttavia, l'adozione di misure che accentuano la frammentazione geopolitica, economica e culturale contraddice l'approccio cooperativo e multilaterale che costituisce il cuore dello spirito di Helsinki.

Per allinearsi meglio alla Dichiarazione, l'Europa -ed a maggiore ragione la Svizzera- dovrebbe bilanciare le misure punitive con iniziative diplomatiche che incoraggino il dialogo e promuovano una sicurezza collettiva sostenibile, mitigando gli effetti negativi della polarizzazione globale.

2.14 Irrazionalità da "tifoseria geopolitica"

Il fenomeno della polarizzazione geopolitica presenta sorprendenti analogie con i comportamenti irrazionali tipici delle degenerazioni delle tifoserie sportive, caratterizzati da emotività e identitarismo. Questa dinamica, che coinvolge nazioni e blocchi internazionali, rischia di compromettere il dialogo razionale e costruttivo.

Le caratteristiche comuni sono le seguenti:

- Emotività e identità di gruppo: i blocchi geopolitici tendono a definirsi attraverso narrative emotive e simboliche, spesso semplificate in una contrapposizione binaria ("noi contro loro"). I media e la propaganda amplificano queste narrazioni, rafforzando il senso di appartenenza a un gruppo e l'ostilità verso il blocco avversario.

- Semplificazione delle questioni complesse: come nelle tifoserie, anche nei conflitti geopolitici questioni complesse vengono ridotte a slogan o visioni manichee, ignorando le sfumature e le possibili soluzioni pragmatiche. Questo approccio impedisce una valutazione razionale dei problemi e delle alternative.
- Competizione a *somma zero*: ogni azione intrapresa da un blocco viene percepita dall'altro come una minaccia, innescando risposte aggressive. Questa logica porta a una escalation che spesso sfugge alla razionalità strategica, favorendo decisioni reattive piuttosto che ponderate.
- Il nemico viene rappresentato come una minaccia generica, quasi astratta, perdendo la sua dimensione umana. Episodi come la morte di persone associate al "blocco avversario" vengono talvolta celebrati sui social media con like e commenti entusiasti, esacerbando ulteriormente l'ostilità e la disumanizzazione.

Quale conseguenza di questo approccio:

- Manca il dialogo: i canali diplomatici diventano strumenti di propaganda piuttosto che forum di discussione.
- Escalation irrazionale: gli attori compiono azioni che non portano benefici concreti, ma servono a rafforzare il sostegno interno (es. sanzioni che danneggiano sia chi le impone che chi le subisce).
- Vige la cultura della polarizzazione: l'opinione pubblica nei vari blocchi è spinta verso posizioni estreme, riducendo ulteriormente lo spazio per il compromesso.

Le strategie per rompere tale ciclo potrebbero essere le seguenti:

- Promuovere il dialogo pragmatico: i Leader e Stati devono enfatizzare gli interessi comuni (es. clima, energia, sicurezza alimentare) come base per il dialogo.
- Depoliticizzare le piattaforme globali: rafforzare il ruolo delle organizzazioni internazionali come OSCE e ONU come spazi neutrali.
- Educazione all'informazione: contrastare le narrative polarizzanti attraverso media indipendenti e campagne educative che promuovano il pensiero critico.

La biforcazione geopolitica può essere mitigata attraverso il coinvolgimento di attori che abbiano un interesse a preservare la stabilità globale. Tuttavia, è necessario un cambio di paradigma per superare la logica della "tifoseria geopolitica" e ricostruire una cultura del dialogo e della cooperazione.

2.15 Come la compartimentazione dei blocchi in recinti, silos informativi esacerba la tendenza alla assenza di dialogo e confronto razionale

La progressiva compartimentazione dei blocchi in recinti e silos informativi esacerba la tendenza all'assenza di dialogo e confronto razionale, contribuendo a una polarizzazione sempre più radicata. Questo fenomeno, noto come frammentazione informativa (Splinternet) o tecnologica (SplitAI), rafforza le barriere tra i blocchi geopolitici e riduce le possibilità di interazione costruttiva.

I silos informativi amplificano la polarizzazione:

- Divergenza narrativa: ogni blocco costruisce una propria "realtà" attraverso media controllati, propaganda e piattaforme digitali dedicate, che diffondono versioni unilaterali e spesso

distorte degli eventi globali. L'accesso limitato a fonti alternative di informazione impedisce ai cittadini di formarsi opinioni equilibrate.

- Mancanza di scambio culturale e intellettuale: la compartimentazione isola non solo le informazioni, ma anche i valori culturali e sociali. Ciò riduce la capacità di empatizzare con l'altro blocco o di comprendere prospettive diverse. La chiusura delle piattaforme digitali e il divieto di interazione (es. il blocco di piattaforme russe in Occidente e viceversa) limita le opportunità di confronto diretto.
- Amplificazione della diffidenza: la compartimentazione rafforza la percezione dell'altro come una minaccia, alimentando il sospetto reciproco. Questo porta a politiche più aggressive e meno propense al compromesso. La mancanza di confronto diretto tra élite politiche, partiti politici di governo e intellettuali consolida le narrazioni polarizzanti.
- Riduzione delle opportunità di cooperazione: la segregazione dei flussi tecnologici e commerciali (ad esempio, il controllo delle catene di approvvigionamento) riduce la dipendenza reciproca, che in passato ha spesso facilitato il dialogo. La compartimentazione dei blocchi riduce i punti di contatto utili per discutere temi comuni come cambiamento climatico, salute globale e sicurezza energetica.

Quali sono le conseguenze della "compartimentazione"

- Radicalizzazione delle opinioni pubbliche: le popolazioni di ciascun blocco tendono a vedere l'altro non come un interlocutore, ma come un nemico da combattere. Questo crea pressioni sui governi per mantenere posizioni intransigenti.
- Erosione del multilateralismo: organizzazioni internazionali come ONU e OSCE, che si basano sul dialogo e sulla cooperazione globale, perdono rilevanza in un contesto di compartimenti separati.
- Sottovalutazione dei problemi globali: temi come il cambiamento climatico, la regolamentazione delle tecnologie emergenti (IA) o le pandemie richiedono soluzioni collaborative, ma il frazionamento informativo riduce la capacità di agire collettivamente.

Quali sono le Possibili strategie per contrastare il fenomeno:

- Promuovere piattaforme di dialogo: creare spazi informativi e culturali globali accessibili a tutti i blocchi, per facilitare uno scambio di idee e valori.
- Incentivare la partecipazione congiunta di scienziati, intellettuali e organizzazioni civili a progetti comuni.
- Neutralità tecnologica: definire standard tecnologici globali che permettano l'interoperabilità, indipendentemente dal blocco geopolitico. La tecnologia può essere una piattaforma di dialogo anziché uno strumento di divisione.
- Incentivare la diplomazia culturale: sostenere scambi culturali, accademici e scientifici come strumenti per abbattere i silos informativi e costruire fiducia reciproca.
- Educazione all'informazione: promuovere l'alfabetizzazione mediatica e digitale per aiutare le popolazioni a riconoscere la manipolazione informativa e formarsi opinioni critiche e bilanciate.

La compartimentazione dei blocchi non rappresenta soltanto una causa, ma anche un effetto della crescente polarizzazione globale. Questo processo alimenta una spirale di diffidenza reciproca e intransigenza, erodendo progressivamente le basi per un confronto razionale e costruttivo. Invertire tale tendenza richiede un impegno collettivo mirato al ripristino di spazi comuni, al rafforzamento della trasparenza nelle relazioni internazionali e alla promozione di un dialogo aperto su questioni di interesse globale.

2.16 La biforcazione attuata dall'occidente nei confronti della Russia è stata una decisione avveduta?

La biforcazione attuata dall'Occidente nei confronti della Russia, uno Stato-continente che si estende tra Occidente e Oriente e che storicamente ha rappresentato un ponte tra culture e sistemi geopolitici, è una decisione controversa che solleva diverse questioni strategiche, economiche e culturali.

Argomenti a favore della decisione

- Risposta a un'aggressione violenta
- Le sanzioni e l'isolamento economico della Russia sono stati giustificati come una risposta necessaria alla violazione del diritto internazionale con l'invasione dell'Ucraina. L'Occidente ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: le aggressioni territoriali non saranno tollerate.
- La decisione ha rafforzato l'unità tra gli Stati occidentali, soprattutto all'interno della NATO e dell'Unione Europea, che hanno trovato una causa comune contro un avversario percepito come minaccia.
- L'Europa ha colto l'opportunità per ridurre la sua dipendenza dal gas e dal petrolio russi, accelerando la transizione energetica verso fonti rinnovabili e diversificando le sue fonti di approvvigionamento.

Criticità della decisione:

- La biforcazione ha accentuato una polarizzazione geopolitica, rafforzando il blocco eurasiatico (Russia, Cina, India, BRICS) e indebolendo il multilateralismo. Questo ha creato un sistema internazionale più frammentato e meno stabile.
- Escludere la Russia dal sistema economico occidentale ha favorito la sua integrazione con altre potenze emergenti. Questo spostamento verso Oriente può rendere l'Occidente meno rilevante nei futuri equilibri globali.
- Le sanzioni hanno avuto un impatto significativo sulle economie europee, in particolare per l'aumento dei prezzi dell'energia e la perdita di mercati per molte imprese occidentali. Questi effetti hanno anche alimentato tensioni sociali e politiche interne all'UE, tutt'ora in pieno sviluppo.
- La Russia, con la sua doppia anima europea e asiatica, è stata storicamente un ponte culturale. La rottura attuale rischia di consolidare una divisione tra Europa, Russia ed anche parte dell'Asia che potrebbe avere effetti duraturi sul dialogo culturale e sulla cooperazione globale.

Quale riflessione sul lungo termine, la Russia, essendo il maggiore Stato per estensione al mondo, svolge un ruolo imprescindibile nei processi geopolitici, economici ed ecologici globali. La sua esclusione dal sistema occidentale:

- Rende difficile affrontare sfide comuni: cambiamento climatico, sicurezza energetica, stabilità regionale e la sicurezza dei trasporti civili.

- Favorisce nuovi poli di potere: la partnership rafforzata tra Russia e Cina potrebbe ridisegnare gli equilibri globali, rendendo l'Occidente più isolato e meno influente.

Si tratta di una decisione avveduta?

Se l'obiettivo dell'Occidente era indebolire la Russia e promuovere la stabilità internazionale, i risultati sono stati ambigui:

- Successi a breve termine: rafforzamento della NATO e messaggio dissuasivo per altre potenziali aggressioni.
- Conseguenze a lungo termine: frammentazione del sistema globale, indebolimento dell'Occidente in termini di accesso a risorse, mercati e sicurezza, oltre al consolidamento di una divisione che rischia di essere irreversibile per dei decenni a venire.

In sintesi, la biforcazione può essere interpretata come una risposta strategicamente giustificata nel breve termine, ma rischia di rivelarsi una scelta miope nel lungo periodo, compromettendo le opportunità di dialogo e cooperazione globale indispensabili per affrontare le sfide di sicurezza del XXI secolo. Un rinnovato impegno verso la diplomazia e il multilateralismo, sia tra territori che tra blocchi, potrebbe rappresentare un percorso più sostenibile e lungimirante per il futuro.

2.17 Proposte per una Governance Tecnologica Globale Inclusiva

Per migliorare il governo tecnologico globale occorrerebbe definire degli standard globali per l'etica dell'IA, promuovere infrastrutture tecnologiche resilienti e trasparenti ed investire nell'alfabetizzazione digitale per ridurre le disuguaglianze informative, in particolare:

- Creazione di una piattaforma multilaterale: promuovere un forum globale dedicato alla governance dell'IA, con la partecipazione di governi, aziende tecnologiche, accademici e società civile, per favorire il dialogo e la cooperazione.
- Protezione della privacy e dei dati: integrare politiche globali che garantiscano il rispetto della privacy e la sicurezza dei dati personali, riducendo i rischi legati all'abuso di tecnologie avanzate.
- Accesso equo alle tecnologie: assicurare che le tecnologie emergenti, comprese le applicazioni di IA, siano accessibili anche ai Paesi meno sviluppati, per evitare l'ampliamento del divario tecnologico globale
- Regolamentazione contro l'uso bellico dell'IA: introdurre linee guida internazionali per prevenire l'uso dell'IA a fini militari offensivi, limitando le sue applicazioni a scopi difensivi e di sicurezza.
- Monitoraggio e valutazione continua: istituire meccanismi per monitorare l'impatto delle politiche tecnologiche globali, garantendo che gli standard e le normative siano aggiornati in base ai progressi tecnologici.

Questi elementi ampliavano il quadro della governance tecnologica e l'importanza di un approccio equilibrato che consideri aspetti etici, inclusivi e di sicurezza.

2.18 La difficoltà di fare informazione in Svizzera in tempo di guerra

In tempi di guerra, fare informazione diventa particolarmente complesso a causa di diversi fattori:

- Accesso limitato alle fonti: I giornalisti spesso faticano a verificare le notizie sul campo, a causa di restrizioni imposte dai governi, pericoli fisici o manipolazioni deliberate da parte delle parti in conflitto.
- Pressioni esterne: Media e giornalisti possono subire pressioni politiche, militari o economiche per orientare la narrazione in una direzione specifica.
- Disinformazione e propaganda: La diffusione intenzionale di informazioni false o distorte da parte degli attori in conflitto rende difficile distinguere i fatti dalle narrazioni manipolate.

La Radiotelevisione svizzera (RSI) opera in Ticino sotto i vincoli stabiliti dalla Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) e dalla Concessione della SSR, che prevedono obblighi di:

- Equilibrio e imparzialità: le notizie devono essere presentate senza favoritismi.
- Pluralismo informativo: devono essere rappresentati punti di vista diversi.
- Verifica delle fonti: l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni sono essenziali.

In un contesto di guerra, rispettare questi parametri diventa ancora più arduo, poiché il flusso di informazioni è spesso caotico e caratterizzato da interessi contrapposti.

La frammentazione informativa causata dalla polarizzazione geopolitica e dalla compartimentazione digitale può avere diversi effetti sulle redazioni:

- Aumento della pressione: i giornalisti devono confrontarsi con un sovraccarico di informazioni non verificate e decidere rapidamente cosa pubblicare.
- Rischio di distorsioni involontarie: la selezione delle fonti in un contesto polarizzato può portare a una copertura sbilanciata, anche se non intenzionale.
- Difficoltà nel mantenere il pluralismo: le divisioni tra blocchi geopolitici possono limitare l'accesso a opinioni divergenti, compromettendo il pluralismo richiesto.
- Riduzione della fiducia del pubblico: se percepiti come non imparziali, i media possono perdere credibilità, riducendo l'efficacia della loro funzione informativa.

Per affrontare queste sfide, è essenziale che le redazioni rafforzino le capacità di verifica delle informazioni, promuovano una maggiore cooperazione internazionale tra giornalisti e redazioni, e investano in strumenti per contrastare la disinformazione.

2.19 Conclusioni

Guardando al futuro, la cooperazione internazionale non può essere limitata alla dimensione tecnologica, ma deve includere iniziative educative globali che promuovano l'alfabetizzazione digitale e il pensiero critico. Contrastare la manipolazione delle informazioni e garantire una governance tecnologica democratica richiede un impegno collettivo per costruire infrastrutture resilienti e accessibili.

L'isolamento informativo e tecnologico non è senza conseguenze per la Svizzera. Le piccole e medie imprese, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione, rischiano di perdere accesso ai mercati emergenti, compromettendo il ruolo del Paese come hub tecnologico globale neutrale. Questo scenario potrebbe tradire i principi storici di equidistanza riconosciuti dal Congresso di Vienna e ridurre l'influenza svizzera come attore globale.

La Svizzera, con la sua tradizione di neutralità e mediazione, ha l'opportunità di posizionarsi come promotrice di una governance tecnologica inclusiva. In linea con i principi OSCE della conferenza di Helsinki, potrebbe lavorare per ridurre la frammentazione digitale e favorire il dialogo tra i blocchi,

riaffermando la sua neutralità multipolare. Solo attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale, la tecnologia e l'intelligenza artificiale possono diventare strumenti per unire le nazioni, migliorare la qualità della vita e promuovere la pace.

3. Le sanzioni svizzere quale “arma economica” e il modello universalista di Giuseppe Motta

Per chiarire quella situazione creatasi con l'inizio del conflitto russo ucraino è interessante considerare le riflessioni portate dalla allora capo dipartimento degli affari esteri della Confederazione elvetica Giuseppe Motta il 26 settembre 1921 all'assemblea alle Nazioni di Ginevra relativamente all' “*arma economica*”. Allego in fondo al presente testo le quattro pagine relative a tale riflessione.

Dopo avere fatto una sintesi del pensiero vigente negli anni '20 farò qualche riflessione sul regime di blocco attualmente in essere.

3.1 Origini storiche e principi dell'universalismo sanzionatorio

Giuseppe Motta, nel suo discorso del 26 settembre 1921, ha delineato i principi fondamentali che regolano l'uso del blocco economico e delle sanzioni nell'ambito della Società delle Nazioni. Questi sono i punti essenziali da lui rimarcati:

- a) Gli Stati membri della Società delle Nazioni hanno un obbligo giuridico e morale di applicare sanzioni economiche contro uno Stato che viola il Patto, ma la decisione finale spetta alla sovranità di ciascun membro.
- b) Le sanzioni economiche possono essere attivate solo se sono pienamente rispettate le condizioni previste dall'articolo 16 del Patto. In assenza di queste, nessuno Stato può essere obbligato, né giuridicamente né moralmente, ad applicarle.
- c) Uno Stato che viola il Patto commette un atto di guerra contro tutti i membri della Società. Tuttavia, questi ultimi non sono obbligati a dichiarare guerra in risposta, potendo invece esercitare pressione economica e decidere autonomamente quando (e se) riconoscere uno stato di guerra.
- d) Il blocco economico opera a livello di relazioni tra territori e non all'interno di uno stesso territorio, riflettendo la natura interstatale del meccanismo.
- e) Continuazione delle relazioni umanitarie e diplomatiche: le relazioni umanitarie, e talvolta anche quelle diplomatiche, possono essere mantenute durante il blocco, con eventuali interruzioni graduali.
- f) Universalità del blocco: per essere realmente efficace, il blocco richiede la partecipazione universale di tutti gli Stati. L'assenza di grandi potenze, come gli Stati Uniti, rende difficile l'efficacia del meccanismo.
- g) Partecipazione degli Stati coinvolti: gli Stati direttamente interessati dal blocco devono essere inclusi nei processi decisionali del Consiglio della Società, non come semplici parti ascoltate, ma come membri a pieno titolo.

Motta ha inoltre sottolineato che l'universalità della Società delle Nazioni è un requisito pratico imprescindibile per il successo delle sanzioni, non solo un ideale teorico.

3.2 L'articolo 16 del Patto della Società delle Nazioni (1919) e l'approccio svizzero in rapporto all'Etiopia

L'articolo 16 del Patto della Società delle Nazioni (1919) disciplinava le sanzioni collettive contro gli Stati membri che violavano il Patto, in particolare l'obbligo di risolvere le controversie in modo pacifico e di astenersi dall'aggressione. Questo articolo prevedeva quanto segue:

- a) Se uno Stato membro avesse ricorso alla guerra in violazione degli obblighi assunti con il Patto, sarebbe stato considerato di fatto come autore di un atto ostile contro tutti i membri della Società. Gli altri membri erano obbligati a interrompere immediatamente tutte le relazioni commerciali e finanziarie con lo Stato trasgressore, così come ogni comunicazione tra i rispettivi cittadini.
- b) Gli Stati membri si impegnavano a collaborare per assicurare l'efficacia di tali sanzioni economiche, collaborando e creando una sorta di blocco internazionale contro il trasgressore.
- c) Sebbene l'articolo si concentrasse principalmente sulle sanzioni economiche, permetteva al Consiglio della Società delle Nazioni di raccomandare ulteriori misure, comprese sanzioni militari, per garantire il rispetto degli obblighi del Patto.
- d) Gli Stati membri si impegnavano a sostenersi a vicenda, quale protezione reciproca, in caso di rappresaglie economiche o militari da parte dello Stato trasgressore.
- e) Il Consiglio della Società delle Nazioni aveva il compito di monitorare l'applicazione delle sanzioni e di suggerire ulteriori azioni necessarie per ristabilire la pace.

Questo articolo era centrale per il funzionamento della Società delle Nazioni, ma le sue limitazioni, come l'assenza di un'applicazione universale e l'adesione incompleta degli Stati più potenti (ad esempio, gli Stati Uniti), ne compromisero l'efficacia.

La Svizzera mantenne un approccio prudente e bilanciato nei confronti del blocco decretato contro l'Italia in seguito all'aggressione italiana all'Etiopia nel 1935-1936, rispettando la sua politica di neutralità ma anche il suo impegno internazionale come membro della Società delle Nazioni. Ecco i punti principali:

- a) La Svizzera aderì parzialmente alle sanzioni economiche decise dalla Società delle Nazioni contro l'Italia, applicando il "blocco economico" in linea con le decisioni internazionali. Tuttavia, adottò alcune deroghe e limitazioni per evitare di compromettere la propria sicurezza economica e politica.
- b) Essendo membro della Società delle Nazioni, la Svizzera si trovò in una posizione delicata tra i suoi obblighi di Neutralità ed internazionali. Decise di applicare le sanzioni economiche nei limiti del possibile, ma senza abbandonare il principio di "neutralità permanente". Questo equilibrio fu giustificato dall'idea che l'adesione alle sanzioni economiche fosse meno invasiva rispetto all'intervento militare.

- c) Per salvaguardare i rapporti con l'Italia, importante partner commerciale e geografico, la Svizzera non partecipò in modo completo al blocco. Ad esempio:
 - Furono mantenute alcune forniture strategiche (come il transito di materiali).
 - Si cercò di limitare l'impatto delle sanzioni sulle industrie svizzere legate all'Italia.
- d) Sanzioni umanitarie attenuate: la Svizzera permise il mantenimento di relazioni umanitarie e culturali con l'Italia, coerentemente con la sua politica tradizionale di promozione del dialogo e della cooperazione internazionale.
- e) L'approccio svizzero fu oggetto di critiche da parte di alcuni membri della Società delle Nazioni, che lo consideravano troppo indulgente nei confronti dell'Italia. Al tempo stesso, la Svizzera ricevette pressioni dall'Italia per limitare ulteriormente l'applicazione delle sanzioni.

L'atteggiamento della Svizzera dimostrò la sua capacità di mediazione e pragmatismo, bilanciando la sua neutralità con gli obblighi verso la Società delle Nazioni. Questa strategia permise al paese di evitare il coinvolgimento diretto nei conflitti e di preservare i rapporti con entrambi gli schieramenti, pur rimanendo fedele ai principi internazionali condivisi.

3.3 La posizione della Svizzera: dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite

La Svizzera uscì poi dalla Società delle Nazioni il 16 maggio 1948, nel contesto della dissoluzione dell'organizzazione stessa. La Società delle Nazioni fu infatti sostituita dalle Nazioni Unite (ONU), fondate nel 1945 con l'adozione della Carta delle Nazioni Unite.

La Svizzera era entrata nella Società delle Nazioni nel 1920 come membro fondatore, ma con una "clausola di neutralità". Ciò significava che, pur partecipando agli sforzi internazionali per mantenere la pace, non avrebbe preso parte a sanzioni militari o altre misure che potessero compromettere la sua neutralità.

Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale (1939-1945), la Società delle Nazioni perse di fatto la sua efficacia e molte delle sue attività furono sospese. La Svizzera, pur rimanendo formalmente membro, si concentrò sul mantenimento della propria neutralità e sul ruolo umanitario, come l'organizzazione di incontri diplomatici e l'assistenza alla Croce Rossa.

La Società delle Nazioni fu appunto ufficialmente sciolta nel 1946, dopo la fine della guerra e l'istituzione delle Nazioni Unite. La Svizzera partecipò al processo di trasferimento delle competenze e delle risorse della Società alle Nazioni Unite.

Nonostante il coinvolgimento nella Società delle Nazioni, la Svizzera decise di non aderire immediatamente alle Nazioni Unite, per timore che questo compromettesse la sua politica di neutralità permanente. Rimase comunque attivamente coinvolta in molte agenzie specializzate dell'ONU (come l'OMS e l'UNESCO).

La Svizzera aderì ufficialmente alle Nazioni Unite solo nel 2002, dopo un referendum popolare. Questo evento segnò una svolta storica, poiché consolidò il ruolo del paese nel sistema multilaterale pur mantenendo la sua neutralità.

3.4 Le riserve della Svizzera relativamente al proprio status quale neutrale perpetua nei diversi gremi internazionali

Quando la Svizzera entrò nella Società delle Nazioni nel 1920, lo fece con una “riserva ufficiale” per preservare la sua neutralità permanente. Questa clausola era essenziale per garantire che la partecipazione svizzera all'organizzazione internazionale non compromettesse la sua politica di neutralità, adottata nel 1815 al Congresso di Vienna e rafforzata dalla sua storia politica.

La clausola stabiliva:

- a) La Svizzera si impegnavano a sostenere le iniziative della Società delle Nazioni, ma non avrebbe partecipato a interventi militari o altre misure coercitive che avrebbero violato la sua neutralità.
- b) La Svizzera accettava di partecipare a misure economiche e diplomatiche, purché non compromettessero la sua sicurezza interna o la sua posizione neutrale.
- c) La Svizzera avrebbe mantenuto il suo tradizionale ruolo di mediatrice e facilitatrice, in linea con i suoi principi umanitari e la sua posizione geografica strategica.

Questa clausola fu accettata dagli altri membri della Società delle Nazioni, poiché la neutralità svizzera era considerata un pilastro della stabilità europea.

Clausole simili furono adottate dalla Svizzera quando entrò in altre organizzazioni internazionali:

- a) Al momento dell'adesione alle *Nazioni Unite*, la Svizzera chiarì che la sua neutralità rimaneva intatta. Sebbene partecipi a molte missioni di pace, evita qualsiasi coinvolgimento militare diretto in conflitti armati.
- b) *OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa)*: La Svizzera è membro attivo dell'OSCE, ma sempre nel rispetto della sua neutralità. Svolge un ruolo importante nella mediazione e nella promozione della sicurezza, ma senza implicazioni militari.
- c) *Unione Europea*: Sebbene non sia membro dell'UE, la Svizzera partecipa a diversi programmi attraverso accordi bilaterali. Anche in questo caso, la neutralità è un principio guida.

Altri paesi hanno adottato approcci simili per preservare la loro neutralità in contesti internazionali:

- a) *l'Austria*: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, adottò una neutralità permanente con il Trattato di Stato austriaco del 1955, in cui si impegnavano a non aderire a nessuna alleanza militare. Questo principio guida ancora oggi la sua politica estera.
- b) *l'Irlanda*: Sebbene non formalizzata come in Svizzera, l'Irlanda segue una politica di neutralità militare, evitando di partecipare a conflitti armati o alleanze militari, pur essendo membro dell'UE.

3.5 “Dichiarazione di Neutralità Permanente della Svizzera” adottata contestualmente alla sua adesione all'ONU

La clausola della neutralità svizzera ha quindi rappresentato un modello e un precedente per altri Stati che volevano bilanciare la partecipazione a organizzazioni internazionali con il rispetto della propria neutralità.

L'atto principale che collega l'ONU alla neutralità elvetica è la *Dichiarazione di Neutralità Permanente* della Svizzera adottata contestualmente alla sua adesione all'ONU nel 2002. Questa dichiarazione non è un documento formale dell'ONU, ma un atto politico e giuridico svizzero che ribadisce i principi della neutralità nel nuovo contesto internazionale: la Dichiarazione di Neutralità Permanente (2002): quando la Svizzera aderì all'ONU, lo fece attraverso un referendum popolare, approvato con il 54,6% dei voti. La neutralità fu il tema centrale del dibattito pubblico, poiché molti svizzeri temevano che l'appartenenza all'ONU potesse compromettere questa politica. Per dissipare tali preoccupazioni, la Svizzera dichiarò formalmente che:

- L'adesione all'ONU non significava abbandonare la neutralità permanente.
- La Svizzera avrebbe continuato a non partecipare a missioni militari offensive o coercitive decise dal Consiglio di Sicurezza.
- La Svizzera avrebbe partecipato solo a missioni di pace dell'ONU (con personale civile o militare non combattente) e alle sanzioni economiche e diplomatiche, purché compatibili con la sua neutralità.

Questa dichiarazione rifletteva la volontà di conciliare la neutralità con l'appartenenza a un'organizzazione internazionale impegnata nel mantenimento della pace e della sicurezza globale. Il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite prevede misure coercitive, incluse sanzioni economiche e interventi militari, per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. La Svizzera ha chiarito che:

- È disposta a partecipare alle sanzioni economiche decise dall'ONU.
- Non parteciperà a interventi militari, in linea con la sua neutralità.

Questa posizione fu accettata dagli Stati membri dell'ONU, poiché la neutralità svizzera è considerata coerente con il ruolo umanitario e di mediazione che il paese svolge nel contesto internazionale. La Svizzera ha recepito l'impegno di partecipare a embarghi in quali sanzioni adottate dall'organizzazione delle Nazioni unite, con all'adozione dell'articolo uno della legge sugli embarghi del 02.03.2002.

La Svizzera sfrutta la sua neutralità per contribuire in modo unico all'ONU, ad esempio:

- Offre i Buoni Uffici per mediazioni e negoziati tra Stati in conflitto.
- Ospita importanti agenzie e conferenze dell'ONU a Ginevra (sede della ONU a Ginevra).
- Partecipa a missioni di pace con personale non combattente (ad esempio osservatori o esperti civili).

Il collegamento tra l'ONU e la neutralità svizzera non dunque sancito da un singolo atto formale dell'ONU, ma dalla Dichiarazione di Neutralità Permanente del 2002 e dalle modalità di adesione della Svizzera all'organizzazione. Questo approccio ha permesso al paese di mantenere la propria neutralità pur svolgendo un ruolo attivo nella comunità internazionale e nei meccanismi multilaterali per il mantenimento della pace.

Per una comprensione della neutralità svizzera, il Dipartimento Federale degli Affari Esteri (DFAE) ha pubblicato documenti che delineano le caratteristiche e l'applicazione di questo principio nella politica estera svizzera. Uno di questi documenti è intitolato "La neutralità della Svizzera" e fornisce dettagli sulla storia, le caratteristiche e l'importanza della neutralità per il paese.

Inoltre, nel 2022, il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto intitolato "Chiarezza e orientamento nella politica di neutralità", che offre una panoramica aggiornata sulla posizione della Svizzera riguardo alla neutralità nel contesto internazionale contemporaneo.

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/20221026-neutralitaetsbericht_IT.pdf?utm_source=chatgpt.com

Questi documenti forniscono una visione della neutralità svizzera e del suo ruolo nella politica estera del paese.

La Svizzera dovrebbe definire criteri chiari per l'applicazione delle sanzioni, garantendo al contempo un ruolo proattivo della Svizzera nel promuovere il dialogo tra le parti in conflitto e promuovere universalmente i diritti umani di tutti i belligeranti, non solo di qualcuno tra essi.

3.6 Limiti e rischi delle sanzioni regionali e svizzere attuali

Il regime sanzionatorio svizzero nei confronti della Russia, adottato in seguito all'invasione dell'Ucraina nel 2022, si è progressivamente allineato a quello dell'Unione Europea (UE), suo principale partner commerciale, pur mantenendo alcune caratteristiche peculiari legate al principio di neutralità e alla necessità di tutelare interessi specifici del Paese.

Ecco un'analisi sull'evoluzione delle sanzioni svizzere e sulle differenze rispetto a quelle europee:

La Svizzera ha recepito gli otto pacchetti di sanzioni UE adottati fino al 2024, che includono il Congelamento di beni e restrizioni finanziarie contro individui e aziende russe; il divieto di esportazione di beni strategici, come tecnologie avanzate e materiali sensibili, restrizioni su prodotti energetici e minerali, inclusa l'importazione di petrolio e carbone; divieti sui servizi finanziari e giuridici forniti a entità russe.

La Svizzera ha introdotto alcune deroghe per evitare impatti sproporzionati sulla propria economia e preservare i principi di neutralità, quali: Esenzioni per beni e servizi di natura umanitaria e deroghe mirate per transazioni essenziali nel settore energetico e per la vendita di diritti di proprietà detenuti da entità russe in Svizzera o nello Spazio Economico Europeo (SEE).

Questi adattamenti riflettono l'approccio pragmatico del paese, volto a tutelare i propri interessi economici e a mantenere una certa indipendenza decisionale rispetto all'UE.

L'UE, con 27 Stati membri, ha adottato un approccio di blocco collettivo, ma le sue sanzioni non sono universali. Paesi come Cina e India, e molte nazioni africane, non partecipano al regime sanzionatorio occidentale. La Svizzera, seguendo l'UE, ha adottato un approccio regionale piuttosto che universale, contrariamente ai principi propugnati da Giuseppe Motta nella Società delle Nazioni. Questo limita l'efficacia delle misure e ne amplifica gli effetti polarizzanti.

L'adozione delle sanzioni da parte della Svizzera è stata condotta in modo di cercare di preservare la neutralità del paese. Il Consiglio federale -tra i pochi esempi- ha ad esempio deciso di non vietare la diffusione di media russi come Sputnik e Russia Today, contrariamente all'UE.

La Svizzera ha cercato di mantenere un dialogo attivo con la Russia per facilitare attività diplomatiche e umanitarie, in linea con il suo tradizionale ruolo di mediatore. Ciò non ha impedito alla Russia di considerare la Svizzera quale paese ostile, tant'è che si ipotizza che gli eventuali colloqui di pace tra Russia e Ucraina possano tenersi in Slovacchia.

Pur avendo recepito gran parte delle misure dell'UE, la Svizzera ha talvolta ritardato o modificato l'implementazione di alcune restrizioni per evitare conflitti con il proprio sistema economico e giuridico. La Svizzera si è rifiutata di adottare alcune misure relative al blocco completo di certi settori energetici e finanziari, considerando le possibili ripercussioni sull'economia nazionale.

La Svizzera ha mantenuto un focus particolare sulle deroghe per attività umanitarie e su beni essenziali, come alimenti e medicinali, coerentemente con i suoi principi tradizionali.

Come per l'UE, l'efficacia delle sanzioni svizzere è stata fortemente limitata dall'assenza di una adesione universale. La Russia ha trovato nuovi mercati e alleanze, rafforzando i legami con paesi come Cina, India e membri dei BRICS. La Svizzera rischia di perdere il proprio ruolo di mediatore neutrale, se non lo ha già perso, a causa del suo allineamento con l'UE.

Le sanzioni svizzere sono state adottate tramite ordinanza del Consiglio federale senza un ampio dibattito parlamentare, sollevando critiche sulla trasparenza e sulla legittimità di tali misure, più il tempo passa.

A titolo di comparazione, nel caso delle molteplici ordinanze COVID-19 emanate dal Consiglio federale a partire dal 28 febbraio 2020, sviluppate rapidamente grazie ai poteri emergenziali conferiti dalla Legge sulle Epidemie e dall'art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale (relazioni con l'estero), si è giunti alla formalizzazione legislativa il 27 settembre 2020 con l'adozione della Legge COVID-19. Questa legge è stata successivamente confermata in votazione popolare il 13 giugno 2021, sancendo così un importante passaggio democratico per legittimare le misure straordinarie adottate.

Per contro, il regime sanzionatorio adottato in relazione al conflitto russo-ucraino, pur basandosi sugli stessi poteri costituzionali e in vigore da oltre due anni, non ha ancora visto una formalizzazione parlamentare né una chiara definizione dei limiti temporali. Per analogia, si potrebbe considerare il termine massimo di 10 anni stabilito dalla giurisprudenza in materia di confisca di valori patrimoniali illeciti ai sensi della Legge del 18 dicembre 2015 (LVP). L'assenza di un quadro legislativo definitivo rischia di alimentare incertezza giuridica e mettere in discussione la trasparenza del processo decisionale.

3.7 Tentativo di traslare il pensiero di Motta relativo ai blocchi economici nel contesto odierno

Base giuridica e temporaneità delle sanzioni attuali: le sanzioni adottate dal Consiglio federale contro la Russia sono basate su ordinanze provvisorie, non -ancora trasformate- in legge formale. Questo solleva interrogativi sulla loro legittimità e stabilità a lungo termine nel caso del perdurare ed incancrenirsi del conflitto, soprattutto in un contesto democratico dove il Parlamento dovrebbe essere maggiormente coinvolto.

Rispetto agli anni '20, Motta sottolineava l'importanza della sovranità degli Stati nel decidere autonomamente se e come applicare le sanzioni. La Svizzera, oggi, sembra adottare un approccio più passivo, seguendo automaticamente decisioni prese da un'entità esterna (l'Unione Europea), limitando così la propria capacità decisionale autonoma.

Le sanzioni contro la Russia non sono universali, essendo applicate principalmente da Stati occidentali e loro alleati, mentre altre grandi potenze come Cina, India e molti Paesi del Sud globale non partecipano. Ciò ne riduce l'efficacia e limita la loro capacità di influenzare il comportamento della Russia.

Negli anni '20, Motta considerava l'universalità una condizione essenziale per l'efficacia delle sanzioni. La situazione attuale sembra violare questo principio, trasformando le sanzioni in uno strumento geopolitico di divisione piuttosto che di coesione internazionale.

Il Consiglio federale appare oggi più reattivo che proattivo, trasponendo decisioni dell'Unione Europea senza un reale dibattito interno sulle implicazioni di tali misure per la neutralità e la politica estera della Svizzera. Ciò denota una auto-limitazione della propria autonomia decisionale sovrana svizzera. Motta dal canto suo insisteva sul fatto che gli Stati membri della Società delle Nazioni dovessero rimanere giudici sovrani nel decidere se applicare le sanzioni. L'approccio odierno potrebbe essere interpretato quale rinuncia parziale alla sovranità svizzera in nome di una conformità internazionale ad obiettivi e risultati opinabili, che solleva dubbi sulla coerenza con la neutralità permanente.

Le sanzioni contro la Russia, oltre a colpirne l'economia, stanno contribuendo a un suo progressivo allontanamento dall'Europa, sia sul piano economico che culturale. Ciò contrasta con i successivi principi dell'Atto di Helsinki del 1975, che promuovevano il dialogo e l'integrazione tra Est e Ovest per garantire la sicurezza collettiva e la cooperazione.

Motta sosteneva che, anche durante l'applicazione di un blocco economico, le relazioni umanitarie e culturali dovevano essere preservate. Le sanzioni attuali rischiano di compromettere non solo l'economia russa, ma anche ponti culturali e sociali fondamentali per una futura riconciliazione.

Pur essendo Giuseppe Motta deceduto nel 1940, il suo spirito riconciliativo e la sua visione di una Svizzera promotrice di pace e dialogo internazionale hanno influenzato in modo significativo il clima politico dell'epoca anche dopo il suo decesso. Infatti, nel 1946, la città di Locarno, già simbolo di pace grazie ai Patti di Locarno del 1925, ha ulteriormente consolidato questa eredità firmando un Patto di Gemellaggio con le città d'acqua di Venezia, Norimberga, Nizza e Bruges. Questo gesto, promosso dal sindaco di Locarno Giovanni Battista Rusca, promotore degli accordi di pace, sottolineava il desiderio di ricostruire legami tra città europee duramente colpite dalla guerra e di promuovere la cooperazione culturale e politica come antidoto alle divisioni del passato.

Il Patto di Gemellaggio del 1946 rappresenta un esempio tangibile di spirito riconciliativo proveniente dal basso, e di volontà di superare le fratture geopolitiche attraverso il dialogo e la collaborazione. Norimberga, teatro dei processi contro i crimini di guerra nazisti, e Locarno, simbolo di pace internazionale, incarnavano due facce della medesima aspirazione: la giustizia e la riconciliazione. Allo stesso modo, Bruges e Venezia, custodi di un ricco patrimonio culturale, si impegnavano a preservare e promuovere la memoria storica come fondamento per una nuova era di cooperazione europea.

Questo esempio di gemellaggio, firmato in un periodo di ricostruzione e speranza, riafferma la centralità di valori condivisi quali il dialogo e la comprensione reciproca, che sono oggi più che mai essenziali in un mondo segnato da nuove polarizzazioni e conflitti.

L'approccio attuale della Svizzera verso le sanzioni contro la Russia si discosta significativamente dai principi formulati da Giuseppe Motta negli anni '20, incentrati su universalità, neutralità e cooperazione internazionale. La mancanza di un'autentica universalità nelle misure adottate, la ridotta autonomia decisionale e gli effetti divisivi sul piano culturale e politico sollevano interrogativi sulla coerenza dell'attuale politica estera svizzera.

Questa politica sembra non solo allontanarsi dai valori storici della neutralità e del sostegno umanitario, ma anche disallinearsi con i principi sanciti dall'Atto di Helsinki del 1975, che promuovono il dialogo e la sicurezza cooperativa.

Una riflessione critica e strategica potrebbe favorire un riequilibrio tra l'adesione alle decisioni internazionali e la tutela degli interessi sovrani, culturali e umanitari della Svizzera, riaffermando il suo ruolo di promotrice di dialogo e mediazione in un contesto globale sempre più polarizzato.

3.8 Effetti economici e geopolitici delle sanzioni non universali

Dal punto di vista economico, l'assenza di un'universalità sanzionatoria ha contribuito a determinare un riequilibrio strategico dell'economia russa verso sud-est, con un crescente orientamento verso Paesi come Turchia, India e Cina. Questo spostamento economico ha rafforzato il blocco dei BRICS, creando una contro-narrazione economica e politica rispetto all'Occidente.

Quale conseguenza, questo fenomeno ha impoverito economicamente l'Europa stessa, aumentando la vulnerabilità ed impoverimento delle regioni confinanti con la Russia e la Bielorussia. L'interdipendenza economica, che storicamente era vista come un elemento di stabilità, è stata sostituita da un crescente isolamento reciproco.

Il deterioramento delle relazioni economiche con la Russia (e Bielorussia) ha compromesso la sicurezza energetica e politica in Europa, aggravando l'instabilità lungo i confini orientali dell'UE e della NATO. Questa situazione risulta particolarmente critica anche per gli Stati al centro delle politiche di allargamento e buon vicinato dell'Unione Europea, così come per quelli coinvolti nelle strategie di espansione della NATO.

Invece di favorire la pace e il dialogo, come auspicato dallo spirito europeo nato dagli Accordi di Helsinki del 1975, le sanzioni hanno paradossalmente contribuito a reindirizzare risorse economiche e umane verso l'industria della difesa. Questo fenomeno sembra avere distolto l'attenzione dai processi di pace e dallo sviluppo infrastrutturale civile europeo, consolidando una logica di contrapposizione armata. Emblematico è il fatto che il budget annuo destinato alla difesa nei Paesi membri della NATO sembra potrebbe passare dal 2% al 5% del PIL nei prossimi anni.

Le sanzioni occidentali contro la Russia, adottate in assenza di universalità e con un'applicazione non autonoma da parte della Svizzera, hanno prodotto effetti contrari rispetto a quelli previsti. Hanno contribuito a una frammentazione economica e geopolitica, rafforzando nuovi poli di potere e alimentando tensioni che impoveriscono l'Europa -e la Svizzera- e ne riducono la sicurezza. Questo spostamento si traduce in un paradosso per l'Europa: mentre si allontana dall'obiettivo di promuovere la pace e l'integrazione mediante il diritto al lavoro tramite un mercato possibilmente unico, rischia di alimentare un mercato del lavoro e risorse orientate alla logica dell'industria bellica, tradendo i principi fondanti dello spirito europeo e della diplomazia multilateralista elvetica.

3.9 Per quale motivo il Consiglio federale nel 1925 non ha partecipato agli accordi di pace di Locarno?

Come rilevato dallo stesso Motta nella sua allocuzione celebrativa tenuta a Locarno in occasione del primo anniversario dell'evento, il Consiglio federale svizzero non ha partecipato agli Accordi di Locarno del 1925, sviluppati successivamente agli Accordi di Versailles del 1919, che seguirono la fine della Prima Guerra Mondiale. I motivi di questa assenza possono essere ipotizzati nel seguente modo:

La Svizzera, fin dall'inizio della sua adesione alla Società delle Nazioni nel 1920, con sede a Ginevra, aveva sottoscritto una "clausola di neutralità". Questa clausola le consentiva di mantenere la sua neutralità permanente e di non partecipare ad azioni militari o misure coercitive che potessero

comprometterla. Gli accordi di Locarno, pur essendo accordi di pace, includevano anche clausole di sicurezza che avrebbero potuto vincolare gli Stati firmatari a interventi armati o azioni politiche incompatibili con il principio di neutralità svizzera. Per esempio, l'impegno di garantire la sicurezza delle frontiere tedesche avrebbe potuto costringere la Svizzera a prendere parte a una futura controversia armata.

La scelta di limitarsi a un ruolo di *facilitatore*, ospitando incontri preliminari e sessioni negoziali nel Cantone Ticino, riflette la tradizionale posizione elvetica di mantenere un equilibrio tra l'impegno per la pace internazionale e la preservazione della propria neutralità. Tale approccio ha rafforzato l'immagine della Svizzera come attore imparziale e affidabile nel contesto geopolitico dell'epoca.

Inoltre, nel 1925, Giuseppe Motta, consigliere federale e capo del Dipartimento degli Affari Esteri, era una figura di spicco nella Società delle Nazioni, rappresentando la Svizzera come membro attivo. Nonostante la clausola di neutralità, Motta si impegnò a promuovere i principi di pace e cooperazione internazionale attraverso la Lega delle Nazioni, sostenendo soluzioni multilaterali ai conflitti.

Il suo ruolo includeva:

- Difesa della neutralità svizzera: Motta era fermamente contrario a qualsiasi compromesso che potesse mettere in discussione il principio di neutralità permanente della Svizzera.
- Promozione della pace internazionale: pur non partecipando formalmente agli accordi di Locarno, Motta sostenne la loro importanza come strumento per stabilire una pace duratura in Europa dopo la Prima Guerra Mondiale.
- Relazioni diplomatiche: in qualità di ministro degli Affari Esteri, Motta curava le relazioni con gli altri Stati membri della Lega delle Nazioni, cercando di consolidare il ruolo della Svizzera come sede delle istituzioni internazionali.

La posizione di Motta rifletteva dunque il delicato equilibrio che la Svizzera e il suo governo cercava allora di mantenere tra il coinvolgimento attivo nella comunità internazionale e la salvaguardia della sua neutralità.

Nel caso delle sanzioni adottate nei confronti della Russia, la Svizzera avrebbe potuto adottare un approccio più prudente, considerando la sua storia e i principi di neutralità perpetua sanciti dal Congresso di Vienna del 1815. Tra le cinque grandi potenze che hanno garantito e confermato l'indipendenza e la neutralità della Svizzera, riconosciuta poi come principio di diritto consuetudinario internazionale, vi era anche l'Impero Russo.

La Russia, oltre a essere membro fondatore delle Nazioni Unite con diritto di veto, si è esplicitamente opposta a qualsiasi sanzione nei suoi confronti da parte dell'ONU, sottolineando il carattere unilaterale e non universale delle misure adottate. Inoltre, il fatto che il soggetto passivo delle sanzioni sia una potenza nucleare con una capacità dissuasiva significativa, aggregata ai membri del gruppo BRICS, solleva interrogativi sulla sostenibilità e sull'efficacia di queste misure a lungo termine, soprattutto in un contesto geopolitico sempre più polarizzato.

Alla luce di questi elementi, un'adesione meno vincolata della Svizzera al regime sanzionatorio occidentale, ispirata ai principi universalisti di Giuseppe Motta, avrebbe potuto preservare meglio il suo ruolo di mediatore neutrale e promotore di dialogo internazionale. La scelta di adottare misure non universali rischia, infatti, di compromettere la coerenza della politica estera svizzera con i valori storici di neutralità e di equilibrio geopolitico.

3.10 L'affermazione “Il blocco gioca, non all'interno dei territori, ma da territorio a territorio” di Motta, come va interpretata? Una lettura basata sulla visione basata sulla teoria dell'Etnogenesi di Lev Gumiliëv

La riflessione di Motta sottolinea una caratteristica fondamentale dei blocchi economici: essi operano non all'interno di una singola nazione, ma nelle relazioni tra nazioni o territori, influenzando i flussi di beni, servizi e risorse da un territorio all'altro.

Influsso tra territori nei blocchi economici:

- Interruzione delle connessioni economiche: i blocchi economici impediscono la circolazione di beni, capitali e servizi tra i territori interessati, isolando economicamente uno Stato rispetto agli altri. Questo isolamento limita l'accesso alle risorse e ai mercati, accentuando la dipendenza economica del Paese colpito da altri partner.
- Ridefinizione delle alleanze: la mancanza di accesso a un mercato spinge i territori bloccati a rafforzare i legami economici con altri Stati o blocchi regionali, portando a una riallocazione delle risorse e a nuove dinamiche geopolitiche.
- Effetto domino: i blocchi possono avere effetti su Stati terzi non direttamente coinvolti, costringendoli a scegliere tra i diversi schieramenti. Questo crea nuovi confini economici e geopolitici, trasformando lo scenario internazionale.

Nel caso del blocco economico imposto dall'Occidente alla Russia (e Bielorussia) dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022, l'influsso territoriale si è concretizzato in una ridefinizione globale delle relazioni economiche e politiche, con:

- Creazione di nuovi blocchi economici: la Russia ha rafforzato le relazioni economiche con Cina, India e altri membri dei BRICS, intensificando la sua integrazione nell'Eurasia e aumentando la dipendenza da queste economie.
- Separazione tra Europa ed Eurasia: Il blocco ha accentuato il distanziamento economico tra l'Europa e la Russia, interrompendo flussi storici di energia, materie prime e tecnologie. Questo distanziamento ha portato a un cambio nelle rotte commerciali e all'instaurarsi di una competizione tra modelli economici.
- Polarizzazione del sistema internazionale: l'isolamento economico della Russia ha contribuito a una polarizzazione crescente, rafforzando divisioni che vanno oltre l'economia e coinvolgono anche la sicurezza e la cultura.

La separazione economica imposta dal blocco occidentale può essere interpretata attraverso le teorie dello storico, etnologo e antropologo sovietico Lev Gumiliëv, che vedeva l'Eurasia come un sistema culturale e geografico autonomo, distinto dall'Europa. Secondo Gumiliëv:

- l'interruzione dei legami economici indebolisce anche le connessioni culturali e sociali, rendendo più difficile il dialogo e la comprensione reciproca.
- il blocco economico rafforza la percezione di "alterità" tra Europa ed Eurasia, consolidando barriere non solo economiche, ma anche ideologiche e identitarie. Questo contribuisce a una separazione che non si limita alla politica, ma si estende alla visione del mondo.

A lungo termine il blocco rischia dunque avere quale effetto il rafforzamento e consolidamento di una biforcazione culturale tra Europa ed Eurasia, rendendo più difficile una futura riconciliazione ed alimentando rivalità storiche che potranno durare decenni.

Il blocco economico, concepito come uno strumento per esercitare pressione politica, ha avuto effetti che vanno ben oltre l'economia, ridefinendo le relazioni tra territori e creando fratture sociali e culturali profonde.

Nel caso dell'Occidente e della Russia, queste divisioni sembrano concretizzare la visione dell'Eurasianismo di Lev Gumiliëv, che descrive l'Eurasia come una civiltà etnica distinta e sempre più distante dall'Europa. Questo processo rafforza una separazione percepita come reazione a un presunto "colonialismo culturale" occidentale, che rischia di diventare permanente e strutturale.

3.11 Conclusioni

Giuseppe Motta sosteneva che le sanzioni economiche potevano essere efficaci solo se applicate in modo universale e coordinato, garantendo un controllo sugli effetti politici ed economici ed evitando rappresaglie indiscriminate. L'approccio selettivo adottato contro la Russia ha invece contribuito a rafforzare la sua integrazione con blocchi emergenti come i BRICS, accentuando la polarizzazione globale. Questa strategia ha indebolito la coesione politica dell'UE e alimentato una narrativa identitaria russa fondata sull'Eurasianismo, consolidando la percezione di una divisione culturale e geopolitica tra Europa ed Eurasia.

La Svizzera, nel suo tentativo di bilanciare l'allineamento con l'UE e la preservazione della neutralità, ha adottato un regime sanzionatorio provvisorio e frammentato. Ciò rischia di compromettere i principi di neutralità e legittimità giuridica, aumentando le divisioni tra blocchi globali.

Per il futuro, un approccio più coerente e universalista, radicato nei principi storici svizzeri, potrebbe rafforzare il ruolo della Confederazione come mediatore neutrale e promotore di dialogo e valori umanitari. Solo attraverso un equilibrio tra autonomia decisionale e partecipazione globale, la Svizzera potrà non solo preservare la sua tradizione di neutralità, ma anche guidare l'impegno per una governance inclusiva, indispensabile per affrontare le complesse sfide del sistema internazionale.

Un ulteriore aspetto che merita attenzione riguarda la necessità di rafforzare la trasparenza e il coinvolgimento delle istituzioni parlamentari nel processo decisionale relativo alle sanzioni. L'adozione di misure sanzionatorie attraverso ordinanze provvisorie, senza un ampio dibattito parlamentare o una chiara definizione temporale, rischia di compromettere la legittimità democratica e giuridica delle decisioni del Consiglio federale.

Un maggiore coinvolgimento del Parlamento permetterebbe non solo di ampliare il consenso interno, ma anche di meglio armonizzare l'applicazione delle sanzioni con i principi costituzionali svizzeri e il rispetto della neutralità. Questo approccio contribuirebbe a rafforzare la credibilità della Svizzera come attore internazionale e a preservare il suo ruolo storico di mediatore neutrale e promotore del dialogo globale.

4. Conseguenze geopolitiche e culturali della compartimentazione

4.1 Come la compartimentazione informativa favorisce il conflitto

La compartimentazione informativa in atto, combinata con la crescente polarizzazione geopolitica, può certamente creare le premesse per uno scontro militare aperto e generalizzato tra blocchi. Questo rischio deriva da una serie di fattori che rafforzano le divisioni e riducono le possibilità di dialogo e compromesso. Non per nulla, il recente saggio della ricercatrice francese Asma Mhalla "Technopolitique" reca quale sottotitolo "come la tecnologia fa di noi dei soldati.

La demonizzazione dell' "altro": la segmentazione delle informazioni riduce la comprensione reciproca, favorendo la costruzione di narrative che dipingono l'altro blocco come una minaccia esistenziale. La mancanza di fonti alternative impedisce la critica interna e rafforza il consenso a politiche aggressive.

L'erosione dei meccanismi di dissuasione: la segregazione tecnologica, economica e militare riduce le interdipendenze che in passato hanno agito da freno per i conflitti. Quando i blocchi non hanno nulla da perdere, il rischio di escalation aumenta.

La mancanza di comunicazione diretta, aggravata dalla frammentazione informativa, può portare a errori di calcolo o interpretazioni errate delle intenzioni dell'altro blocco.

I "Silos informativi" diventano uno strumento di mobilitazione bellica: i governi possono utilizzare la compartimentazione per costruire un consenso interno a favore di azioni militari, facendo leva su una narrazione unica che esclude voci critiche o contrarie.

La manipolazione delle informazioni aumenta la percezione di urgenza e legittimità di una risposta bellica.

Esasperazione delle rivalità strategiche: la compartimentazione rende difficile affrontare temi globali come il controllo delle armi nucleari, la regolamentazione dell'intelligenza artificiale o la gestione delle risorse naturali, aumentando le tensioni.

L'assenza di dialogo diretto fa sì che le divergenze, anche su questioni minori, si trasformino in conflitti maggiori.

4.2 Perché il singolo individuo risulta impotente?

Gli individui sono spesso limitati alle fonti informative del proprio blocco geopolitico, che sono modellate per rafforzare una visione unilaterale e giustificare le politiche del governo. L'accesso alle informazioni dell'altro blocco è spesso limitato da restrizioni tecniche (censure, filtri) o linguistiche. Il monopolio delle informazioni selettivo, per silos, determina insicurezza.

L'assenza di piattaforme globali neutrali e la frammentazione di internet (Splinternet) e la compartimentazione dei social media impediscono agli individui di accedere a un panorama informativo globale e di partecipare a discussioni trasversali.

I silos informativi possono sfruttare distorsioni cognitive ed emozioni per polarizzare ulteriormente la popolazione (manipolazione delle emozioni collettive). Gli individui diventano parte di una "tifoseria geopolitica" inconsapevole, alimentando divisioni anziché cercare il dialogo.

4.3 Il rischio di uno scontro militare generalizzato

La mancanza di comunicazione e trasparenza amplifica il pericolo che eventi come l'incidente al Nord Stream, la distruzione di infrastrutture critiche, o valutazioni erranee di mezzi civili di navigazione aerea o marina siano interpretati come atti di guerra. Inoltre, errori o manipolazioni nei sistemi offensivi potrebbero innescare reazioni errate o sproporzionate, alimentando una spirale di escalation.

La compartimentazione informativa rafforza la coesione interna dei blocchi tramite polarizzazione delle alleanze, ma riduce la capacità di negoziare compromessi. Questo aumenta la possibilità di una guerra "a blocchi" simile alla Prima Guerra Mondiale.

La continua esposizione a narrative belliche può far percepire il conflitto come inevitabile o giustificato, eliminando ogni incentivo a evitarlo (“normalizzazione del conflitto”).

In un mondo polarizzato, persino i forum internazionali come l'ONU o l'OSCE perdono efficacia, lasciando un vuoto di leadership e mediazione. La narrativa conflittuale disincentiva alla cooperazione: nei gremi preposti al dialogo i rappresentanti politici invece di discutere escono dalle sale dimostrativamente o -peggio- passano alle vie di fatto.

4.4 Come prevenire un'escalation globale?

Per evitare una escalation bellica globale occorre promuovere un dialogo globale: creare spazi informativi neutrali, accessibili a tutte le parti, dove le voci critiche possano emergere e contrastare le narrative polarizzanti. Occorre inoltre rafforzare il multilateralismo: ridare centralità a organizzazioni come l'ONU e l'OSCE per mediare tra blocchi, con un focus sulla gestione preventiva dei conflitti. Occorre inoltre educazione globale all'informazione: promuovere l'alfabetizzazione mediatica per aiutare le persone a riconoscere la manipolazione e cercare fonti diverse e bilanciate. Occorre inoltre stimolare il dialogo tra società civili: favorire scambi culturali e accademici tra blocchi per ridurre la diffidenza reciproca e costruire ponti a livello non governativo.

4.5 Splinternet e splitAI nel contesto delle sanzioni e dei principi sanciti dagli accordi OSCE di Helsinki

Le sanzioni e le tensioni geopolitiche hanno accelerato il fenomeno dello splinternet — la frammentazione della rete globale in ecosistemi tecnologici distinti e spesso antagonisti — e l'emergere di splitAI (artificial intelligence landscape bifurcated by geopolitical divisions). Questo fenomeno ha implicazioni profonde sulla sicurezza, sulla coesione sociale e sui principi di dialogo e cooperazione promossi dagli Accordi di Helsinki del 1975.

La rottura dei legami tecnologici tra l'Occidente e la Russia, insieme all'orientamento russo verso partner come Cina e India, ha portato alla creazione di infrastrutture tecnologiche parallele e non interoperabili. Questo splinternet mina la circolazione delle informazioni, ostacola la collaborazione internazionale e crea vulnerabilità tecnologiche, con conseguenze negative sulla sicurezza europea.

La divisione degli ecosistemi di intelligenza artificiale (ad esempio, tra algoritmi occidentali e modelli sviluppati da Cina e Russia) limita lo scambio di conoscenze e rende difficile stabilire standard globali per la gestione di rischi tecnologici. La mancata collaborazione sui temi dell'AI, fondamentale per affrontare sfide transnazionali (cybersecurity, monitoraggio climatico, salute globale, flussi di energia, trasporti), riduce ulteriormente la sicurezza europea.

Gli Accordi di Helsinki postulavano la promozione dello scambio culturale, scientifico e informativo come base per la pace e la sicurezza collettiva. Il fenomeno dello splinternet e dello splitAI, alimentato dalle sanzioni e dalle tensioni geopolitiche, si traduce in una violazione di questi principi, limitando il dialogo e approfondendo il divario culturale e tecnologico tra i blocchi.

L'impatto combinato delle sanzioni, dello splinternet e dello splitAI si traduce in un'erosione della sicurezza culturale, sociale e tecnologica in Europa, aggravando:

- L'isolamento digitale: i cittadini europei hanno un accesso sempre più limitato a informazioni provenienti da determinati Paesi, compromettendo il pluralismo e l'inclusività culturale.
- La sicurezza economica e tecnologica: la frammentazione impedisce la costruzione di reti resilienti e l'accesso a tecnologie sviluppate globalmente, aumentando la vulnerabilità europea.
- L'unità sociale: l'assenza di un ecosistema informativo comune contribuisce a una polarizzazione interna, amplificata da narrative divergenti e spesso manipolative.

L'adozione di sanzioni in un contesto frammentato e non universale, unita al fenomeno emergente dello splinternet e dello splitAI, non solo contrasta con i principi di coesione e integrazione culturale degli Accordi di Helsinki, ma riduce anche la sicurezza complessiva dell'Europa.

Questi sviluppi compromettono la cooperazione internazionale e spostano il focus europeo verso una logica di competizione e contrapposizione, ostacolando l'accesso alle risorse tecnologiche globali e alimentando divisioni che rendono più fragile il progetto di pace, sicurezza e unità che stava alla base dello spirito europeo.

4.6 Polarizzazione economica, culturale e tecnologica tra blocchi globali alla luce della teoria di Lev Gumiliëv

La compartimentazione economica e tecnologica non solo rafforza le divisioni politiche, ma intensifica anche le distanze culturali e sociali tra Europa ed Eurasia. La teoria dell'Eurasianismo di Lev Gumiliëv (menzionata sopra al punto 3.10), che sottolinea l'importanza dei legami culturali e spirituali per la coesione interna di una civiltà, offre una chiave di lettura critica per interpretare queste dinamiche. Gumiliëv riteneva che le civiltà si sviluppavano in base a "passioni" collettive, alimentate da specifiche interazioni culturali e ambientali.

Nell'attuale contesto, la frammentazione digitale, economica e culturale accentua la separazione tra i blocchi globali, consolidando la percezione dell'Eurasia come civiltà autonoma, distinta dall'Occidente. Questa polarizzazione contribuisce a rafforzare l'identità culturale dell'Eurasia in opposizione a quella europea, allineandosi con la visione di Gumiliëv di una Eurasia che resiste a quello che viene percepito come "colonialismo culturale" occidentale.

La mancanza di dialogo e la competizione tecnologica rischiano inoltre di rendere queste divisioni strutturali e difficilmente reversibili, trasformando la frammentazione economica e culturale in una barriera permanente al dialogo e alla cooperazione globale. Una riflessione critica su queste dinamiche potrebbe contribuire a sviluppare strategie che promuovano la connessione e il rispetto reciproco tra blocchi, superando le divisioni imposte dalla geopolitica attuale.

4.7 Conclusioni

Per mitigare le conseguenze della compartimentazione e prevenire un'escalation di conflitti geopolitici e culturali, occorre intraprendere azioni mirate nei seguenti ambiti:

- Promuovere una governance multilaterale inclusiva: rafforzare le strutture sovranazionali, come l'OSCE e le Nazioni Unite, per facilitare il dialogo tra blocchi e garantire il rispetto dei principi internazionali. Queste organizzazioni devono adattarsi alle sfide attuali, sviluppando meccanismi per gestire la frammentazione tecnologica e informativa.
- Investire nell'alfabetizzazione globale: educare le popolazioni alla comprensione critica delle informazioni è essenziale per ridurre la manipolazione e la polarizzazione. Programmi educativi internazionali possono aiutare a colmare il divario digitale e promuovere un pensiero indipendente, capace di contrastare la propaganda e la disinformazione.
- Incentivare la cooperazione tecnologica: creare piattaforme e infrastrutture comuni per favorire la condivisione di dati e conoscenze tra blocchi. Progetti congiunti, come standard globali per l'intelligenza artificiale e la cybersicurezza, potrebbero ridurre le tensioni tecnologiche e rafforzare la fiducia reciproca.

- Riaffermare i principi di Helsinki: la Svizzera, con la sua tradizione di neutralità, può svolgere un ruolo chiave nel promuovere il rinnovamento degli impegni presi nel 1975, ribadendo i valori di trasparenza, dialogo e sicurezza collettiva. Questo potrebbe includere iniziative per facilitare la cooperazione culturale e scientifica tra blocchi, preservando le diversità culturali e riducendo le fratture globali.

Agendo in queste direzioni, non solo si potrebbero contenere le conseguenze negative della compartimentazione, ma si potrebbe anche creare un nuovo paradigma di cooperazione globale, più resiliente alle sfide geopolitiche e tecnologiche del XXI secolo. La Svizzera ha l'opportunità di dimostrare come la neutralità possa essere un punto di forza per guidare questo processo.

5. Conclusioni e raccomandazioni conclusive

La compartimentazione informativa e dei contatti sociali tra blocchi, esacerbata dai regimi sanzionatori selettivi e dalle tensioni geopolitiche, non solo riduce il dialogo, ma crea le condizioni per un'escalation militare generalizzata. Questo isolamento si riflette nella crescente polarizzazione tecnologica, economica e sociale, con effetti destabilizzanti che rischiano di perpetuarsi nel lungo termine.

Lezioni dalla Storia e il Modello di Giuseppe Motta

La storia insegna che i conflitti più devastanti nascono da incomprensioni e dalla crescente distanza tra blocchi rivali. Giuseppe Motta, negli anni '20, aveva già individuato l'importanza di un approccio universalista alle sanzioni economiche, in grado di evitare rappresaglie indiscriminate e favorire una risoluzione pacifica delle crisi. Il modello attuale, frammentato e polarizzante, tradisce questa visione e rischia di rafforzare divisioni geopolitiche che si traducono in conflitti prolungati e in un mondo sempre più frammentato.

La Svizzera: un ruolo unico da riaffermare

La Svizzera, come Stato neutrale con una lunga tradizione di mediazione, ha il potenziale per promuovere soluzioni che superino la logica dei blocchi contrapposti. Tuttavia, l'adozione di sanzioni regionali senza una chiara formalizzazione legislativa e una strategia di lungo termine da parte del governo federale mette a rischio i suoi principi storici di neutralità, minando la coerenza e la legittimità della sua politica estera.

Promuovere Trasparenza e Coerenza Normativa

La Svizzera deve garantire che le sue misure sanzionatorie siano pienamente trasparenti, giuridicamente solide e compatibili con i principi di neutralità e sovranità. Per rafforzare la legittimità democratica e la coerenza normativa, è indispensabile formalizzare il regime sanzionatorio attraverso un ampio dibattito parlamentare. Questo processo chiarirebbe i limiti temporali e materiali delle misure adottate, evitando discrepanze normative che potrebbero creare incertezza per il settore privato e minare la fiducia nel sistema legale.

È necessario, inoltre, rendere accessibili decisioni interpretative europee, come quelle della CGUE, per garantire un'applicazione uniforme delle normative sanzionatorie in Svizzera e preservare la fiducia nelle istituzioni e nello Stato di diritto. Un regime normativo chiaro e trasparente rafforzerebbe anche la posizione della Svizzera a livello internazionale, riaffermando il suo ruolo di mediatore

neutrale e promuovendo una politica estera basata sul dialogo, la stabilità e il rispetto del diritto internazionale.

Rafforzare il Dialogo e la Mediazione

Come Stato neutrale, indipendente dall'Unione Europea, la Svizzera potrebbe giocare un ruolo centrale nel promuovere spazi di dialogo tra i blocchi. Questo include iniziative per favorire un confronto razionale sulle sanzioni e sul loro impatto, aprendo canali di comunicazione che evitino incomprensioni ed escalation.

Sostenere una Governance Tecnologica Inclusiva

La frammentazione digitale e tecnologica rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo. La Svizzera deve collaborare a livello internazionale per definire standard etici condivisi, promuovere la sicurezza delle infrastrutture critiche e garantire il pluralismo informativo.

In questo contesto, è essenziale considerare le recenti discussioni sull'approccio alla "disinformazione" e sulla necessità di regolare l'intelligenza artificiale, in coordinamento con le raccomandazioni dell'UE e della Svizzera contenute nel rapporto dell'agosto 2024. Tali principi devono essere ulteriormente rafforzati attraverso il contesto multilaterale dell'OSCE, promuovendo iniziative per risolvere i conflitti, mitigare la frammentazione tecnologica e rafforzare la sicurezza collettiva.

Adottare un Approccio Universalista

Riprendendo la visione di Giuseppe Motta, la Svizzera dovrebbe sostenere un sistema di sanzioni basato sull'universalità, evitando misure selettive che rischiano di alimentare la polarizzazione globale. Questo approccio non solo rafforzerebbe il ruolo della Confederazione come promotrice di una pace stabile e duratura, ma consoliderebbe la sua reputazione di mediatore neutrale nel sistema internazionale.

Prepararsi al Futuro

L'evoluzione delle tensioni geopolitiche richiede una strategia di lungo termine che combini neutralità, innovazione tecnologica e resilienza economica. La Svizzera deve investire in infrastrutture critiche, rafforzare la diplomazia tecnologica e promuovere l'alfabetizzazione digitale per affrontare in modo proattivo le sfide del XXI secolo.

Uno Sguardo al Futuro

Il mondo affronta sfide globali che richiedono risposte collettive, inclusive e cooperative. La Svizzera, con la sua tradizione di neutralità e mediazione, è in una posizione unica per contribuire a costruire un sistema internazionale più sostenibile e armonioso. Tuttavia, per farlo, è fondamentale bilanciare l'autonomia decisionale con una partecipazione proattiva e coerente agli sforzi multilaterali, riaffermando i suoi principi storici e adattandoli alle nuove realtà globali.

In un'epoca di crescenti divisioni, il dialogo e la cooperazione internazionale non sono solo auspicabili, ma indispensabili per prevenire conflitti, affrontare sfide transnazionali e promuovere un futuro di pace e stabilità per le generazioni a venire.

Niccolò Salvioni, Locarno, Svizzera, 29 dicembre 2024

(immagini in coda: *AU SUJET DE L'ARME ECONOMIQUE - EXTRAITS DU DISCOURS PRONONCÉ A L'ASSEMBLÉE*, le 26 settembre 1921, Giuseppe Motta, da testimonia temporum, Istituto Editoriale Ticinese, 1931, quattro pagine)

EXTRAITS DU DISCOURS PRONONCÉ A L'ASSEMBLÉE, le
26 septembre 1921, AU SUJET DE L'ARME ECONOMIQUE.

Mesdames et Messieurs,

Il convient, me semble-t-il, de féliciter avant tout la commission du Conseil et la commission de notre Assemblée tant de l'étendue que de la qualité du travail qu'elles ont fourni. On peut dire sans exagérer qu'elles ont accompli leur mission aussi bien qu'on pouvait le faire dans l'état actuel des choses.

.....
..... La Société des Nations dispose de deux armes, d'une arme morale et d'une arme économique. L'arme morale, c'est la pression de l'opinion publique ; l'arme économique, c'est le blocus.

Malgré les apparences contraires, je persiste à penser que la plus tranchante et la plus efficace de ces deux armes est la pression de l'opinion publique. En effet, le blocus lui-même, lorsqu'il serait appliqué, ne pourrait guère donner des résultats décisifs et définitifs s'il n'était soutenu par l'opinion publique de tous les pays.

On pourrait, à mon avis, discuter très sérieusement la question de savoir s'il est vraiment nécessaire d'arriver à la conclusion à laquelle est parvenue la commission, c'est-à-dire de proposer la révision de certaines parties de l'article 16 du Pacte. Peut-être aurait-on pu soutenir que certaines interprétations, certaines explications devaient suffir et qu'une modification du Pacte n'était pas absolument indispensable. La commission a été cependant d'un autre avis. Elle a considéré que certains points de son rapport ne pouvaient être réalisés que par une procédure de révision. Je n'ai aucune difficulté à me ranger à son avis et je déclare que je voterai ses conclusions, soit dans les parties interprétatives, soit dans celles qui visent les amendements au Pacte. Je tiens cependant, Mesdames et Messieurs, à souligner que, même si la procédure de

revision — procédure difficile, compliquée, hérissée d'obstacles, comme le savent bien tous ceux qui ont eu le plaisir et l'honneur d'assister aux discussions de la première commission au sujet de l'article 16 — ne devait pas aboutir à des résultats concrets, il y aurait cependant certaines constatations essentielles à faire, certains résultats qu'il faudrait considérer comme acquis.

Il reste d'abord que les membres de la Société, dès qu'ils sont en face d'un Etat qui se trouve dans les conditions juridiques et morales que le Pacte définit comme la *rupture de Pacte*, ont l'obligation juridique et morale d'appliquer contre cet Etat les sanctions économiques. Il doit cependant être entendu que ce sont les Etats eux-mêmes qui demeurent les juges souverains de cette obligation juridique et morale.

Deuxième constatation : Il n'y a point d'obligation à faire jouer les sanctions économiques en dehors du cadre très précis de l'article 16. On ne peut obliger, ni moralement, ni juridiquement, un Etat à appliquer ces sanctions si les conditions de l'article 16 ne sont point réalisées dans toute leur plénitude.

Troisième constatation : Le pays en rupture de Pacte commet un acte de guerre contre tous les membres de la Société, mais les Etats qui sont l'objet d'un acte de guerre n'ont pas pour autant l'obligation de déclarer qu'ils sont en état de guerre avec le transgresseur de la loi commune. C'est la conclusion, à mon avis, capitale à laquelle est arrivée la commission. Il n'est point loisible à l'Etat en rupture de Pacte, à l'Etat qui viole les règles essentielles établies aux fins d'empêcher les guerres, de déclencher, par son action, une conflagration générale dans le monde. Les membres de la Société des Nations sont seuls juges de l'attitude à adopter. Ils peuvent, s'ils le veulent et suivant les circonstances, déclarer qu'ils se trouvent en état de guerre avec le pays fautif ; mais ils peuvent attendre que les événements se développent, que la pression économique augmente. A un moment donné, ils pourront décider eux-mêmes, dans l'exercice de leur souveraineté, si l'état de guerre existe ou non. De là découlent toute une série de conclusions juridiques et politiques sur lesquelles il ne semble pas nécessaire d'insister.

Quatrième constatation : Le blocus joue, non pas à l'intérieur des territoires, mais de territoire à territoire. J'ai déjà eu l'honneur, l'année passée, de développer cette thèse. Je constate, avec un plaisir extrême, que la commission a bien voulu se ranger à cette manière de concevoir le problème.

Enfin, — cinquième constatation — les relations humanitaires subsistent. Non seulement elles *peuvent* subsister, mais encore elles subsistent réellement. Les relations diplomatiques elles-mêmes ne sont pas nécessairement rompues d'un coup ; elles peuvent se rompre d'une manière graduelle.

Telles sont les constatations qui se trouvent dans le rapport de la commission.

J'y ajoute encore une considération. Les pays scandinaves ont demandé des atténuations à l'article 16. Je m'y associe, quant à moi, très volontiers. Je tiens cependant à constater que certaines dérogations, comme M. Poulet vient de le rappeler, sont en quelque sorte dans la force des circonstances, dans la nature des choses, et qu'il y a, en tout état de cause, un fait qu'il ne faut pas oublier quand il s'agit de juger de ces dérogations. Lorsqu'un Etat est directement intéressé à la question du blocus, lorsque ses intérêts sont engagés d'une manière tout à fait particulière, le Conseil a l'obligation de l'appeler à siéger avec lui. Cet Etat n'est pas appelé comme une partie que l'on se borne simplement à entendre. D'après les principes constitutifs de la Société des Nations, il siège au Conseil dans la plénitude de ses droits, à égalité de conditions, avec les autres membres. Il peut se faire entendre, non pas comme une partie qui comparait devant un tribunal, mais comme un membre du tribunal lui-même. Je pense, Mesdames et Messieurs, que la question des dérogations s'éclaire et se résout ainsi d'elle-même.

Voilà les quelques constatations essentielles que je tenais à faire. Elles sont, je pense, en complète harmonie avec les vues de la commission.

Je n'ai pas touché à des situations concrètes et je ne touche pas particulièrement à la condition spéciale de mon pays. Je pense que tout le monde est d'accord, et la commission en premier lieu, pour admettre que la Déclaration de Londres du 13 février 1920 ne sera modifiée en aucun cas, que les amendements au Pacte soient acceptés ou non.

Je remercie encore la commission d'avoir bien voulu souligner qu'une des conditions indispensables pour rendre le blocus vraiment effectif, c'est l'universalité de la Société des Nations. Il est, en effet, difficile de concevoir qu'un blocus puisse jouer complètement aussi longtemps que les Etats-Unis d'Amérique, par exemple, n'y participeront pas ou ne l'auront pas reconnu.

Ce principe de l'universalité de la Société des Nations est proclamé théoriquement par tout le monde ; il n'est malheureusement pas encore descendu au fond de toutes les consciences. Il est intéressant de constater que la commission du blocus a fait toucher du doigt que cette universalité est une nécessité vitale, qu'elle n'est pas seulement un postulat de la raison pure, mais, avant tout, un postulat de la raison pratique.
